

Sede legale: 00047 Marino (Roma) Via Boville n. 1

S.R.T.R. e. "LA GRANDE MONTAGNA"

S.R.T.R. e. "GNOSIS CASTELLUCCIA"

P.T.R.I. "NUOVI PERCORSI DI CURA IN SALUTE MENTALE"



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

Revisione n. 03

approvata	dal	Consiglio	di	Amministrazione	della	Gnosis	Cooperativa
Sociale On	lus d	con deliber	a	del 14 gennaio 202	21		

Sociale Office Con delibera de	1 14 gennalo 2021	
Presidente del Consiglio di Ammi	nistratione \	0
(Dott.ssa Angela D'Agostino)	(lud do the	mel_
Vice Presidente (Dott.ssa Francesca Margheriti)	Terescolled	0
Cancialiana	(1)	

Consigliere

(Dott.ssa Elisabetta Antonelli)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 - Gennaio 2021

INDICE

Indice delle revisioni	9
Definizioni	10
Aggiornamento del Modello della Gnosis Cooperativa Sociale Onlus	12
I rischi connessi all'emergenza Covid-19	13
PARTE GENERALE	
PREMESSA	20
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	21
1.1 Enti destinatari del Decreto	22
1.2 La responsabilità dell'ente	23
1.3 II tentativo	25
1.4 Le vicende modificative dell'ente	25
1.5 I reati previsti dal Decreto	27
1.6 Le sanzioni previste dal Decreto	44
1.7 Il Modello quale strumento di prevenzione dei reati. Condizioni esenzione	49
1.8 Le caratteristiche del Modello	52
1.9 L'Organismo di Vigilanza	54
1.9.1 Premessa	54
1.9.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	54
1.9.3 Requisiti dei singoli membri	58
1.9.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	58
1.9.5 Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza	61
1.9.6 Nomina dellOrganismo di Vigilanza	62
1.9.7 Durata dell'incarico	
I.9.8 Cessazione dell'Organismo di Vigilanza	62
I.9.9 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'emergenza sanitaria Covid-19	63
.9.10 Organismo di Vigilanza e privacy	65
1.10 II sistema di whisleblowing	68

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

1.10.1 Premessa	68
1.10.2 Segnalazioni vietate	75
1.10.3 Contenuto delle segnalazioni	75
1.10.4 Responsabile delle segnalazioni	76
1.10.5 Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità	76
2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA GNOSIS	78
2.1 Organizzazione della Gnosis Cooperativa Sociale Onlus	78
2.1.1 II progetto terapuutico riabilitativo individuale	83
2.1.2 L'Organizzazione	84
2.1.3 Direttori di Struttura/Comunità	86
2.1.4 Responsabili sanitari di Struttura/Comunità	87
2.1.5 Equipe medica nelle Strutture Gnosis	88
2.1.6 Operatori di riferimento (psicologi/psicoterapeuti)	89
2.1.7 Operatori socio sanitari	89
2.1.8 Infermieri	90
2.1.9 Coordinatori delle Comunità Gnosis	90
2.1.10 Sistema di gestione della qualità	90
2.1.11 Sistema di gestione in materia di rifiuti	91
2.1.12 Gestione dei sistemi informatici e sicurezza dei dati personali	91
2.2 Scopo e finalità del Modello	92
2.3 Elementi costitutivi del Modello	96
2.4 Il sistema di controllo interno	99
2.5 Sistema di deleghe e poteri di firma	101
2.6 Destinatari del Modello	102
2.7 Il Codice Etico	103
2.8 Regole per l'approvazione del Modello	104
2.9 Sistema disciplinare e sanzionatorio	106
2.9.1 Principi generali	106
2.9.2 Soggetti destinatari	
2.9.3 Rinvio alla Parte Speciale	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

2.10 Informazione e diffusione del Modello	109
2.11 Verifica e aggiornamento del Modello	110
2.11.1 Verifiche periodiche del Modello	110
2.11.2 Processo di aggiornamento del Modello	110
PARTE SPECIALE	
1. PREMESSA	112
2. LE ATTIVITA' SENSIBILI DELLA GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	. 114
3. CODICE ETICO E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	116
4. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE	117
5. REATI APPLICABILI ALLA GNOSIS	120
5.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI	
UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA, PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZI	
PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA NELLE PUBBLICHE FORNITURE	
5.1.1 Considerazioni generali	
5.1.2 I reati presupposto	
5.1.3 Aree a richio reato	129
5.1.4 Principi di comportamento e misure di controllo e prevenzione	
5.1.5 Protocolli di prevenzione	140
5.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	144
5.2.1 Considerazioni generali	146
5.2.2 I reati presupposto	147
5.2.3 Reati informatici : Aree a richio reato	159
5.2.4 Principi di comportamento e misure di controllo e prevenzione	160
5.3 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	168
5.3.1 Considerazioni generali	169
5.3.2 I reati presupposto	173
i.3.3 Delitti di criminalità organizzata : aree a richio reato	178
.3.4 Principi di comportamento e misure di controllo e prevenzione	179

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

5.4 PECULATO, CONCUSSIONE, INDIZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE	
UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	
5.4.1 Considerazioni generali	
5.4.2 I reati presupposto	
5.4.3 Aree a rischio reato	
5.4.4 Principi di comportamento e misure di controllo e prevenzione	200
5.5 FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICOCREDITO, IN VALORI BOLLATI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	202
5.5.1 I reati presupposto	203
5.5.3 Principi di comportamento	
5.6 DELITTI CONTRO L'NDUSTRIA E IL COMMERCIO	
5.6.1 I reati presupposto	208
5.6.3 Reati di falso : aree a rischio reato	212
5.7 REATI SOCIATARI	213
5.7.1 Considerazioni generali	216
5.7.2 I reati presupposto	217
5.7.3 Reati societari : aree a rischio reato	229
5.7.4 Principi di comportamento e misure di controllo e prevenzione	230
5.8 DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE	
DEMOCRATICO	235
5.8.1 Considerazioni generali	237
5.8.2 Principi di comportamento	111
5.9 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	238
5.9.1 Considerazioni generali	238
5.9.4 Principi di comportamento	239
5.10 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	240
5.10.1 Considerazioni generali	241
5.10.2 I reati presupposto	
5.10.3 Reati contro la personalità : aree a rischio reato	250
5.10.4 Protocolli di prevenzione	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

5.11 ABUSI DI MERCATO	252
5.11.1 Contesto normativo di riferimento	252
5.11.2 I reati presupposto	253
5.12 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIC	DLAZIONE
DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	255
5.12.1 Considerazioni generali	256
5.12.2 I reati presupposto	257
5.12.3 Reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori : aree a rischio reato	259
5.12.4 Protocolli di prevenzione	261
5.12.5 Principi di comportamento	267
5.13 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI	
PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	268
5.13.1 Considerazioni generali	269
5.13.2 I reati presupposto	271
5.13.3 Aree a rischio reato	274
5.13.4 Protocolli di prevenzione	274
5.14 DELITTI IN MATERIA DEL DIRITTO D'AUTORE	278
5.14.1 Considerazioni generali	279
5.14.2 I reati presupposto	280
5.14.3 Attività sensibili nell'ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d'a	utore 283
5.14.4 Protocolli di prevenzione	283
5.15 INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'	'AUTORITA'
GIUDIZIARIA	284
5.15.1 Considerazioni generali	284
5.15.2 Attività sensibili nell'ambito dei reato	286
5.15.4 Principi di comportamento	286
5.16 REATI AMBIENTALI	288
5.16.1 Considerazioni generali	293
5.16.2 I reati presupposto	295
5.16.3 Reati ambientali : aree a riuschio reato	304

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

	5.16.4 Attività sensibili nell'ambito dei reati ambientali	304
	5.16.5 Protocolli di prevenzione	306
	5.17 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	. 308
	5.17.1 Premessa	309
	5.17.2 II reato presupposto	
	5.17.4 Attività sensibili nell'ambito del reato	
	5.17.5 Protocolli di prevenzione	
	5.18 RAZZISMO E XENOFOBIA	
	5.18.1 Considerazioni generali	
	5.18.2 II reato presupposto	
	5.18.3 Attività sensibili i fini dei reati di razzismo e xenofobia	
	5.18.4 Il sistema di controlli e presidi per mitigare il rischio reato	317
	5.19 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESS	SA
	E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	318
	5.19.1 Considerazioni generali	318
	5.20 REATI TRIBUTARI	321
0000	5.20.1 Considerazioni generali	322
	5.20.2 II reato presupposto	323
	5.20.3 Le attività sensibili con riferimento ai reati tributari	326
	5.20.4 II sistema di controlli e presidi per mitigare il rischio reato	327
,	5.20.5 Procedure di controllo	328
	5.21 CONTRABBANDO	331
(6. IL REGOLAMENTO UE 2016/679 E IL D. Lgs. 10 AGOSTO 2019 n. 101	332
7	7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA NELLA GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	334
7	'.1 Le risorse dell'Organismo di Vigilana	336
7	'.2 Le norme etiche che regolamentano l'attività dell'Organismo di vigilanza	337
8	. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI DEL MODELLO	
	IELLA GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	338
8	.1 Premessa	338
8	.2 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare	340

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

8.3 Destinatari e loro doveri	340
8.4 Principi generali relativi alle sanzioni	341
8.5 Condotte sanzionabili	342
8.6 Il sistema sanzionatorio per i lavoratori dipendenti	343
8.7 II sistema sanzionatorio per gli amministratori	349
8.8 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza	349
8.9 Il sistema sanzionatorio per i dirigenti	350
8.10 Misure nei confronti dei soci	350
8.11 Disciplina applicabile nei rapporti con i collaboratori, consulenti, fornitori	350
8.12 II sistema sanzionatorio per i membri dell'Organismo di Vigilanza	352
8.13 Misure in applicazione della disciplina del whistleblowing	352
9. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	354
10. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	359
11. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	360

modello di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 - Gennaio 2021

INDICE DELLE REVISIONI

			-
REVISIONE DATA DI VALIDITA'		мотіvо	MODIFICHE
0	29.12.2014	EMISSIONE	
01	02.06.2018	PRIMA REVISIONE Adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 02 giugno 2018	Adeguamento legislativo. Cambiamenti organizzativi. Whistleblowing
02	10.07.2019	SECONDA VISIONE Adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.07.2019	Adeguamento legislativo.
03	14.01.2021	TERZA REVISIONE Adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.01.2021	Adeguamento legislativo.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 - Gennaio 2021

DEFINIZIONI

MODELLO: Insieme di documenti interni strutturati e conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001, comprovanti l'Organizzazione di GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus.

SOGGETTI APICALI: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA ALTRUI DIREZIONE: persone fisiche sottoposte al controllo da parte dei soggetti apicali.

DESTINATARI: soggetti a cui si applicano il Codice Etico e il Modello, più precisamente i soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, i Soci, i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Cooperativa da un rapporto di lavoro subordinato), i collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza della Gnosis Cooperativa Sociale Onlus.

CODICE ETICO: documento ufficiale della GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, soci, etc.)

AREA/ATTIVITA' SENSIBILE O A RISCHIO : aree/attività aziendali concretamente esposte al rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto Legislativo 231/2001.

REATI: fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) : organismo, avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs.231/2001, dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - Gennaio 2021

"WHISTLEBLOWING" è un termine che letteralmente significa "soffiare nel fischietto" e deriva dall'inglese "to blow the whistle", con chiaro riferimento all'azione dell'arbitro nel segnalare un fallo. Giuridicamente, trattasi di uno strumento legale di matrice anglosassone atto a segnalare tempestivamente eventuali tipologie di rischio quali pericoli sul luogo di lavoro, frodi, negligenze, operazioni finanziarie illecite, minacce alla salute, etc.

"WHISTLEBLOWER" è una persona che – volontariamente – fornisce informazioni ("segnalatore") concernenti irregolarità e violazioni di norme costituenti reato, avvenute all'interno dell'ente.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 - Gennaio 2021

Aggiornamento del Modello Organizzativo della GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus

L' Organismo di Vigilanza ha segnalato al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere ad un adeguamento del Modello Organizzativo adottato, alla luce delle novità normative e delle necessità riscontrate in sede di applicazione, al fine di renderlo adeguato.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha, pertanto, provveduto ad attuare efficacemente il Modello Organizzativo e, quindi, ad aggiornarlo con Delibera del 14 gennaio 2021.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 - Gennaio 2021

I RISCHI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

₩ PREMESSA

Con riferimento al tema della responsabilità 231 dell'impresa, occorre considerare che il COVID-19 determina o amplifica alcuni potenziali profili di rischio che, per chiarezza espositiva, possono essere distinti in due tipologie : "indiretti" e "diretti".

₩ RISCHI INDIRETTI

L'epidemia in atto può rappresentare un'ulteriore "occasione" di commissione di alcune fattispecie di reato già incluse all'interno del catalogo dei reati presupposto della disciplina 231 ma, in sé considerate, non strettamente connesse alla gestione del rischio COVID-19 in ambito aziendale e, per questo, riconducibili a un perimetro che potremmo definire di "rischi indiretti".

Infatti, per far fronte all'emergenza, la Cooperativa si è attrezzata impostando modalità di lavoro e organizzative in alcuni casi diverse da quelle ordinarie e ha dovuto ricorrere a strumenti o far fronte ad adempimenti spesso inediti.

Ciò può incrementare il rischio di configurazione di alcuni reati rilevanti in chiave 231. Il riferimento è, ad esempio, alle seguenti fattispecie di reato che, tuttavia, rispetto alla GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus, presentano un rischio basso/irrilevante:

• corruzione tra privati, corruzione e altri reati contro la PA: astrattamente è configurabile una maggior esposizione al rischio di condotte corruttive, sia verso Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, sia verso soggetti privati. Inoltre, il complesso delle disposizioni normative e delle misure messe in campo dalle Istituzioni per far fronte all'epidemia potrebbe determinare un più intenso rapporto con gli Enti pubblici, di volta in volta competenti (es. Regioni, INPS, Ispettorato del Lavoro, ASL), con conseguente maggior esposizione al rischio di commissione dei reati contro la PA, ad esempio per quanto riguarda le dichiarazioni e certificazioni attestanti il possesso delle condizioni richieste dai vari

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - Gennaio 2021

provvedimenti normativi per la prosecuzione dell'attività;

- reati contro l'industria e il commercio: la necessità di procurarsi determinate categorie di beni indispensabili per la prosecuzione dell'attività lavorativa in questa fase emergenziale può determinare una maggiore esposizione al rischio di commettere illeciti contro l'industria e il commercio, soprattutto per i beni caratterizzati da elevata domanda nella attuale fase storica (es. DPI), che potrebbero essere contraffatti, oppure avere origine, provenienza, qualità, marchio o segni distintivi diversi da quelli pattuiti;
- ricettazione, riciclaggio e auto riciclaggio: le difficoltà in termini di disponibilità di risorse finanziarie, che può essere acuita dall'emergenza sanitaria, può determinare una astratta maggior esposizione al rischio di condotte illecite riconducibili ai reati di ricettazione e riciclaggio;
- reati di criminalità organizzata : l'emergenza può determinare difficoltà finanziarie che astrattamente possono esporre l'Azienda a un maggior rischio di infiltrazioni criminali;
- reati informatici e violazioni in materia di diritto d'autore : il ricorso allo smart working, attivabile anche mediante l'uso di dispositivi e connessioni di rete personali dei lavoratori, può astrattamente determinare un maggior rischio di commissione degli illeciti informatici derivanti, ad esempio, da un uso non conforme dei dispositivi e dei software da parte dei singoli utenti. A questo tema, è correlato anche quello della maggiore configurabilità di ipotesi di utilizzo improprio di software protetti con connessa violazione delle norme in materia di diritto d'autore, anch'esse rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.

I rischi a titolo indiretto sopra citati, tuttavia, sono riconducibili a fattispecie di reato già incluse nella disciplina 231 prima dell'emergenza. Pertanto, si tratta di rischi che Azienda, dotata di un Modello 231, ha già valutato come rilevanti nell'ambito dell'attività di *risk* assessment condotta nel processo di adozione del Modello e, rispetto ai quali, sono state già adottate le procedure idonee a far fronte a tali rischi.

E' stata, in ogni caso, valutata l'opportunità di rafforzare le procedure, adeguandone l'applicazione, ove necessario, per allinearle ai diversi contesti organizzativi determinatisi in occasione del COVID-19.

modello di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 - Gennaio 2021

RISCHI DIRETTI

Accanto ai rischi "indiretti", l'epidemia ha determinato l'insorgere del rischio, che potremmo definire "diretto", ovvero quello conseguente al contagio da Covid-19.

Si ritiene, tuttavia, che, sebbene ci si riferisca a un rischio che incide sulla salute e sicurezza dei lavoratori, nonché "nuovo" nelle sue caratteristiche biologiche, l'approccio in chiave 231 non è dissimile da quanto già considerato con riferimento ai rischi indiretti.

Infatti, anche prima dell'emergenza epidemiologica, i reati in materia di salute e sicurezza erano contemplati quali fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il riferimento è, in particolare, ai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, ai sensi degli articoli 589 e 590 del codice penale.

In caso di inadempimento, la responsabilità amministrativa dell'ente *ex* D.Lgs. 231/2001 potrebbe configurarsi allorquando il comportamento dei soggetti che commettono materialmente l'illecito abbia procurato all'ente un vantaggio o comportato comunque minori oneri. Nel contesto legato all'emergenza COVID-19, il vantaggio potrebbe derivare da un risparmio sui costi connessi ai dispositivi di protezione e/o dalla decisione di proseguire lo svolgimento della propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate per i dipendenti e collaboratori.

Si è preso atto che, recentemente, con la sentenza n. 13575/20 del 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato con forza alcuni principi inerenti la **responsabilità amministrativa** delle società correlata alla sicurezza sul lavoro, ricordando così alle aziende che sono tenute a dotare i propri dipendenti di dispositivi di protezione adeguati alle mansioni assegnate.

Al riguardo, ai fini del modello 231, è stato previsto dalla Gnosis Cooperativa Sociale Onlus il complesso dei presidi generali e i protocolli idonei ad assicurare un valido ed efficace sistema gestionale, che contempla tutte le misure necessarie per l'adempimento degli obblighi giuridici a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Tali procedure e misure sono state aggiornate ed implementate anche in funzione del rischio contagio, alla luce delle misure individuate dalle Autorità pubbliche nei provvedimenti

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - Gennaio 2021

normativi che si sono susseguiti, che sono state scrupolosamente attuate, anche con l'aggiornamento del Documento Valutazione Rischi.

In particolare, sono state implementate le misure organizzative necessarie per dare attuazione alle misure anti-contagio previste dalle fonti richiamate e, con particolare riferimento al Protocollo di sicurezza, quelle in tema di :

- informazione : tutti i lavoratori e chiunque entri in Azienda sono informati in ordine alle disposizioni delle Autorità e con riferimento al complesso delle misure adottate, mediante avvisi consegnati o affissi ne luoghi aziendali;
- rilevazione della temperatura corporea;
- attività giornaliere di pulizia e sanificazione degli ambienti;
- · precauzioni igieniche personali;
- dispositivi di protezione individuale per il personale;
- gestione degli spazi comuni (es. mensa, aree fumatori) e rispetto delle distanze interpersonali;
- definizione di una diversa organizzazione aziendale (turnazione, smart working);
- entrata e uscita di dipendenti e fornitori; limitazione degli spostamenti interni, riunioni, etc;
- gestione dei casi di presenza di una persona sintomatica in azienda;
- prosecuzione nella sorveglianza sanitaria, in collaborazione con il medico competente e il RLS.

Inoltre, è stato predisposto un Protocollo aziendale (che integra il presente Documento) e costituito il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo, che valuta le necessità di aggiornamento dello stesso al variare delle prescrizioni impartite dalla Autorità pubbliche.

Quanto realizzato, viene documentato per iscritto.

Per quanto concerne il ruolo dell'Organismo di Vigilanza alla luce dell'emegenza sanitaria in corso si rimanda all'apposito capitolo.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 - Gennaio 2021

₩ CONCLUSIONI

Alla luce della natura straordinaria e imprevedibile della pandemia in corso e all'assenza delle necessarie competenze tecnico-scientifiche in capo ai datori di lavoro, è ragionevole sostenere che vadano esclusi profili di responsabilità, anche in chiave 231, in capo al datore di lavoro e all'impresa che abbiano adottato e concretamente implementato le misure anti-contagio prescritte dalle Autorità pubbliche per far fronte al rischio pandemico.

In questo senso, si è peraltro espresso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, in risposta a un'interrogazione parlamentare dinanzi la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, ha affermato che "[...] le conseguenze per i datori di lavoro cui fanno riferimento gli odierni interroganti, si può ritenere che la diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole. Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la già menzionata emergenza epidemiologica".

Anche l'INAIL, con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, è intervenuta sul tema della responsabilità civile e penale del datore di lavoro per fornire alcuni chiarimenti. In particolare, l'Istituto ha chiarito che il riconoscimento delle infezioni da Covid-19 dei lavoratori come infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art. 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. DL Cura Italia) e della circolare Inail stessa del 3 aprile 2020, non comporta automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Infatti, afferma l'Inail, "Non possono confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in "occasione di lavoro" che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 - Gennaio 2021

per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi casi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro. [...] Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di

obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.".

In tal senso, Confindustria ha più volte sollecitato un intervento legislativo che chiarisse, escludendola, il perimetro della responsabilità dei datori di lavoro che abbiano implementato tutte le misure anti-contagio individuate dalla Autorità pubbliche.

Al riguardo, durante l'esame parlamentare del DDL di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. DL Liquidità, è stata approvata una norma che, recependo tale impostazione, chiarisce come i datori di lavoro adempiano agli obblighi conseguenti alla previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. mediante l'applicazione e il mantenimento, cioè mediante la corretta implementazione nell'operatività aziendale, delle misure anti-contagio previste dai più volte richiamati Protocolli di sicurezza.

In questo contesto, il sistema 231 e, dunque, l'insieme dei presidi e protocolli implementati dall'ente per mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto e delle specifiche misure anti-contagio legate al COVID-19, unitamente al meccanismo dei controlli e dei flussi informativi da e verso l'OdV e la continua interlocuzione tra quest'ultimo, i vertici e i presidi aziendali preposti, rappresenta una *best practice* per affrontare l'emergenza, assicurando la contemporanea tutela delle diverse esigenze in campo, anche per la gestione delle successive fasi, che potranno essere caratterizzate dalla convivenza con il rischio COVID.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

x D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

Parte Generale

REVISIONE 03

Aggiornata alla data del 14 gennaio 2021

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 del 14 gennaio 2021 – PARTE GENERALE

PREMESSA

Benché la mancata adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non sia soggetta ad alcuna sanzione, l'Amministrazione della GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus, particolarmente sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività, ha ritenuto opportuno e necessario un attento allineamento alla normativa vigente in materia, perché perfettamente coincidente con le finalità e i valori dell'Ente.

In particolare, l'adozione del Modello 231 ed il tenore delle regole in esso contenute, perseguono l' obiettivo di diffondere, presso tutti i soggetti interni ed esterni che agiscono in nome e per conto, o nell'interesse dell'Ente, la coscienza che determinati comportamenti costituiscono un illecito, anche penale, e che contrastano con i principi e l'interesse effettivo dell'Ente stesso. Di conseguenza, tali comportamenti devono ritenersi inaccettabili, ingiustificabili e passibili di sanzione, oltre che penale, anche disciplinare e contrattuale, secondo le norme, i regolamenti e gli accordi applicabili ai diversi soggetti coinvolti.

Il presente Documento costituisce formalizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, da istituirsi ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche, di GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus (di seguito indicata anche come "GNOSIS" o "Cooperativa"), con sede legale in Marino (Roma) Via Boville n. 1 – C.F. e P. I.V.A. 03919071005, e rappresenta il risultato di una attività di analisi condotta all'interno della struttura societaria dal Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con i principali attori aziendali. L'attività di analisi è stata realizzata con il principale scopo di dotare la Cooperativa di un sistema di controllo interno in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal Decreto da parte dei soggetti cosiddetti "apicali" e da quelli sottoposti alla loro vigilanza e, quindi, esonerare la Cooperativa dalla responsabilità amministrativa.

Il Modello della GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus, e tutte le sue successive modifiche, sono approvate con atto del Consiglio di Amministrazione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti, anche "Decreto"), recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha adeguato la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia (Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali) e ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale delle persone giuridiche (in breve "Enti"), che si aggiunge, senza sostituirsi, a quella delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, l'Ente nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

Tale responsabilità dell'Ente, che sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia o dalla prescrizione, estende i propri pesantissimi effetti non solo sul patrimonio dell'Ente ma può comportare anche la revoca dell'autorizzazione necessaria per svolgere l'attività o il commissariamento giudiziale dell'Ente. L'innovazione normativa ha suscitato un notevole interesse soprattutto da parte dei soci che, prima dell'entrata in vigore del Decreto, dal punto di vista penale, non pativano conseguenze sanzionatorie. Ciò ovviamente determina un forte interesse dei vertici nel conformarsi ed adeguarsi a quanto disciplinato dal Decreto. Il legislatore, ad ogni modo, ha espressamente previsto la possibilità per l'Ente di andare esente dalla predetta responsabilità nella sola ipotesi esimente in cui questi si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che risulti costantemente verificato, efficace ed aggiornato, per la prevenzione dei reati.

Il D. Lgs. 231/01, pertanto, ha, di fatto, superato sia il principio costituzionale (art. 27), secondo il quale, la responsabilità penale è solo personale, nonché il consolidato principio

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

giuridico "societas delinquere non potest", prevedendo ora l'opposto principio della possibile responsabilità dell'Ente derivante dalla commissione di illeciti da parte di coloro che agiscono in nome e per suo conto, allo scopo di recare profitto all'organizzazione.

In tali ipotesi, all'Ente viene riconosciuta una colpa di carattere organizzativo consistente nel non essersi organizzato adeguatamente per la prevenzione di quel reato specifico.

Trattasi di responsabilità "amministrativa", con forti analogie con la responsabilità penale, essendo l'Ente sottoposto all'accertamento ed al giudizio del giudice penale, con conseguenti sanzioni economiche e misure interdittive, in concreto afflittive tanto quanto quelle penali.

1.1 ENTI DESTINATARI DEL DECRETO

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, i destinatari del Decreto 231/2001 sono "gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica". E' stato, invece, superato il tentativo di includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina in esame, avendo la più recente giurisprudenza di legittimità confermato che il Decreto 231 può applicarsi solo ai soggetti collettivi (Cass. Pen. VI sez. n. 30085/2012).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lqs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

1.2 LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del Decreto, la responsabilità a carico dell'Ente è prevista per la commissione di una serie di reati (specificatamente indicati dal Legislatore) da parte dei soggetti apicali o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali, nel suo interresse o a suo vantaggio.

L'ente non risponde del reato se le persone fisiche (siano esse in posizione apicale o meno) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto) o se dimostra di aver rispettato le condizioni poste dalla Legge e, in particolare, di aver "adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto" un Modello Organizzativo "idoneo" a prevenire la commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi".

La Corte di Cassazione ha stabilito che deve escludersi la responsabilità dell'Ente anche quando lo stesso riceva comunque un vantaggio dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica, in quanto trattasi di vantaggio fortuito e, come tale, non attribuibile alla volontà dell'Ente (Cass. Pen., Sez. VI, 02.10.2006 n. 32627).

Nella diversa ipotesi, invece, in cui l'autore del reato commetta il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi, anche se l'Ente non dovesse ricevere alcun vantaggio o ne ricevesse uno minimo, vi sarà comunque la sua responsabilità, salvo l'attenuante prevista dall'art. 12, comma 1, lett. a), (sanzione pecuniaria ridotta della metà).

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero dell'Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso.

La responsabilità dell'ente sussiste, inoltre, anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
- Il Decreto, pertanto, prevede la responsabilità in sede penale degli Enti per alcuni reati commessi nell' interesse o a vantaggio degli stessi, da:
- ▶ persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti in posizione apicale o "apicali");

▶ persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto precedente (soggetti sottoposti alla altrui direzione).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha compiuto materialmente il reato.

Per interesse, si intende, l'indole soggettiva, la volontà della persona fisica che non ha agito contro l'impresa.

Per contro, il vantaggio, si caratterizza come complesso di benefici soprattutto di carattere patrimoniale, tratti dal reato, valutabili ex post.

Tali concetti, valevoli per i delitti dolosi, trovano estensione anche nei c.d. **reati colposi,** come ad esempio in materia di sicurezza ed ambiente, ove l'interesse o il vantaggio dell'Ente può essere ravvisato nell'inosservanza delle norme cautelari che abbiano comportato un risparmio di costi per l'Ente stesso.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

1.3 IL TENTATIVO

La responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 26 del Decreto 231/01, si può configurare anche nella forma del tentativo, ossia quando l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

In questa ipotesi, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà (artt. 12 e 26 D. Lgs. 231/2001).

Non insorge, invece, alcuna responsabilità in capo all'Ente qualora lo stesso impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 comma 2 D. Lgs. 231/2001). In tal caso, l'esclusione di sanzioni si giustifica con l'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.4 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Gli articoli 28-33 del Decreto disciplinano il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione dell'ente stesso.

In caso di **trasformazione dell'ente** resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 – GENNAIO 2021 – PARTE GENERALE

quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il Giudice dovrà tener conto delle condizioni economiche dell'ente originario.

In caso di cessione o di conferimento dell'ente nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'ente ceduto e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 – GENNAIO 2021 – PARTE GENERALE

1.5 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente (reati presupposto) sono soltanto quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Il novero dei reati è stato nel tempo ampliato, sino a ricomprendere allo stato nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 23/2001 i seguenti reati.

O INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

(richiamati dall' art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001)

- ► Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.)
- ▶ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- ▶ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- ▶ Frode informatica (art. 640-ter c.p.), se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

O DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(richiamati dall' art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001)

- ► Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- ▶ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- ▶ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- ► Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- ▶ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- ▶ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- ▶ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- ▶ Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)
- ▶ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)
- ► Frode informatica del soggetto che presta servizi certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

❸ DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

(richiamati art. 24-ter del Decreto Legislativo n. 231/2001)

- ► Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione (art. 416, co. 6, c.p.)
- ▶ Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- ▶ Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- ▶ Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).
- ► Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)
- ▶ Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 – GENNAIO 2021 – PARTE GENERALE

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSI D'UFFICIO (richiamati dall' art. 25 del D. Las. n. 231/2001)

- ▶ Concussione (art. 317 c.p.)
- ▶ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- ▶ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- ▶ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.)
- ▶ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- ▶ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- ▶ Istigazione alla corruzione (322 c.p.)
- ▶ Traffico di influenze illecite (416 bis c.p.)
- ▶ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- ► Abuso d'ufficio (323 c.p.)
- ▶ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- ▶ Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(richiamati dall' art. 25-bis del Decreto Legislativo n. 231/2001)

- ► Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- ► Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- ► Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- ➤ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- ► Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 1, c.p.)
- ► Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art.473 c.p.)
- ▶ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Las. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

6 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(richiamati dall'art. 25-bis 1 del D. Lgs. n. 231/2001)

- ► Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- ▶ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis c.p.)
- ► Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.)
- ► Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.)
- ▶ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.)
- ▶ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- ► Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-Ter c.p)
- ► Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

REATI SOCIETARI

(richiamati dall' art. 25-ter del Decreto Legislativo n. 231/2001)

- ▶ False comunicazioni sociali (Art. 2621 cod. civ.)
- False comunicazioni sociali Fatti di live entità (Art. 2621 bis cod. civ.)
- ▶ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)
- ► False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Art. 2622, commi 1 e 3, cod. civ.)
- ▶ impedito controllo (art. 2625 comma 2 cod. civ.)
- ▶ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)
- ▶ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)
- Illeciti operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)
- ▶ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)
- ▶ Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.)
- ▶ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)
- ▶ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)
- ► Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)
- ▶ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)
- ▶ Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)
- ▶ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cod. civ.)
- ➤ Falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 cod. civ.)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

O DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

(richiamati dall'art. 25-quater del D. Lgs. 231)

- ▶ Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.)
- ► Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.)
- > Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.)
- ▶ Addestramento ed attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 quinquies 1 c.p.)
- ▶ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270 quinquies 2 c.p.)
- ► Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 sexsies c.p.)
- ▶ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)
- ► Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.)
- ▶ Atti di terrorismo nucleare (Art. 280 ter c.p.)
- ➤ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione(Art. 289 bis c.p.)
- ▶ Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (Art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.)
- ► Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.)
- **▶** Banda armata formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.)
- ▶ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976 art. 1)
- ▶ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976 art. 2)
- ➤ Sanzioni (L. 422/1989 art. 3)
- ▶ Pentimento operoso (D. Lgs. 625/1979 art. 5)
- ► Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (Art.2)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

O PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

(Richiamati dall'art. 25 quater-1 del D. Lgs. 231/2001)

▶ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583 bis c.p.)

00 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

(Richiamati dall'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001)

- ▶ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- ▶ Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- ▶ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- ▶ Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- ▶ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- ▶ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art.609-undecies c.p.)

00 ABUSI DI MERCATO

(Richiamati dall'art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998)
- ▶ Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art. **25- septies** del Decreto Lgs. 231/2001)

- **▶ Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

●● RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

(art. 25-octies, del D. Lgs. 231/2001)

- ► Ricettazione (art. 648 c.p.)
- ► Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- ▶ Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- ► Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.)

90 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001)

- ▶ Messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 Legge sul diritto d'autore, Legge 22 aprile 1941, n.633)
- ▶ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 Legge n.633/1941 comma 3)

modello di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni revisione n. 03 – gennaio 2021 – parte generale

- ▶ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratore (art. 171-bis l. n. 633 del 22 aprile 1941)
- ▶ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis l. n. 633 del 22 aprile 1941)
- ▶ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio, di duplicazioni o riproduzioni abusive; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

della radio o televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (Art. 171-ter L. n. 633 del 22 aprile 1941)

▶ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatiche musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o partte di essa (art. 171-septies l. n. 633 del 22 aprile 1941)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

- ➤ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies I. n. 633 del 22 aprile 1941)
- ► Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. n. 633 del 22 aprile 1941)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

100 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

(art. 25-decies, del Decreto Lgs. 231/2001)

▶ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

OG REATI AMBIENTALI

(art. 25 undecies del Decreto Lgs. 231/2001)

- Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.)
- ▶ Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)
- **▶ Delitti colposi contro l'ambiente** (Art. 452 quinques c.p.)
- ► Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexsies c.p.)
- ➤ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- ▶ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- ▶ Scarichi di acque reflue industriali concernenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 art. 137)
- ► Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 art. 256)
- ▶ Reati in materia di omessa bonifica dei siti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 art. 257)
- ➤ Traffico illecito di rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 art. 259)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

- ▶ Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 art. 279, co. 5)
- ► Attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti (Art .452-quaterdecies c.p. decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 art. 260)
- ► False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, uso di
 certificato falso durante il trasporto. Inserimento nel SISTRI di un certificato di
 analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della
 scheda SISTRI-area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (decreto legislativo 3
 aprile 2006, n. 152 art. 258, comma 4, secondo periodo)
- ► Attività organizzata per il traffico di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p)
- ▶ Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 art. 260-bis)
- ▶ Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 art. 279, co. 5)
- ▶ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (legge 7 febbraio 1992, n. 150 *Art.1. Art. 2, Art. 3 bis, Art. 6*)
- ▶ Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)
- Inquinamento colposo provocato da navi (decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 art. 9)
- ▶ Inquinamento doloso provocato da navi (decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 art. 8)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

- ▶ Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 art. 8, co. 2)
- ▶ Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.)
- ▶ Impedimento del controllo (Art. 452 septies c.p.)
- ▶ Omessa bonifica (Legge 22 maggio 2015 n.68 Art. 452 terdecies c.p.)

OO IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

(art. 25 duodecies del Decreto Lgs. 231/2001)

- ▶ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter D. Lgs. 286/1998)
- ▶ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)

00 RAZZISMO E XENOFOBIA

(art. 25 terdecies del Decreto Lgs. 231/2001)

- ▶ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica
 e religiosa (art. 604-bis codice penale)
- •• FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO APPARECCHI VIETATI

(art. 25 quaterdecies del Decreto Las. 231/2001)

▶ Reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

20 REATI TRIBUTARI

(art. 25 quinquiesdecies del Decreto Lgs. 231/2001)

- ▶ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 comma 1 e comma 2 bis decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- ▶ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- ➤ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 comma 1 e comma 2-bis decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- ➤ Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- ▶ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

90 CONTRABBANDO

(art. 25- sexies decies del Decreto Lgs. 231/2001)

Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 – GENNAIO 2021 – PARTE GENERALE

1.6 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO A CARICO DELL'ENTE

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni, espressamente individuate agli artt. 9 e ss. del Decreto:

- 1) sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti;
- 2) **sanzioni** interdittive, quali la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca da agevolazioni, finanziamenti e contributi e sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- 3) confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente;
- 4) pubblicazione della sentenza di condanna, in caso di irrogazione di sanzioni interdittive.

La sanzione pecuniaria si applica in tutte le ipotesi in cui sia accertata la responsabilità dell'Ente. Costituisce sanzione fondamentale, applicabile a tutti gli illeciti dipendenti da reato, del cui pagamento, l'Ente, risponde soltanto con il suo patrimonio o con il fondo comune. L'ammontare della sanzione di tal tipologia è determinato dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina :

- il numero delle quote, in considerazione della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- ☐ l'importo della singola quota, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente (art. 11 del Decreto) al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'importo della quota è sempre pari ad euro 103,29 nei casi di particolare tenuità del fatto e di particolare tenuità del danno patrimoniale previsti dall'art. 12 comma 1, lett. a) e b), il quale stabilisce che la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore ad euro 103.291 se : a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'art. 12, comma 2, D. Lgs. 231/01, prevede la riduzione della sanzione pecuniaria, da un terzo alla metà, in caso di condotte riparatorie poste in essere dall'Ente se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, è dimostrato che : a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 12, comma 3, D.Lgs. 231/01, prevede, infine, la riduzione della sanzione, dalla metà ai due terzi, se concorrono il compimento delle attività risarcitorie e riparatorie e l'adozione dei modelli di prevenzione dei reati, previsti dal precedente comma.

In ogni caso, la riduzione della sanzione non potrà comunque scendere al di sotto di euro 10.329,14.

Le **sanzioni interdittive**, che si applicano solo nei casi di particolare gravità, sono tassativamente elencate all'art. 9 comma 2 D. Lgs. 231/2001 e possono consistere in :

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ☐ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- □ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- □ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni :

a) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità dalla consumazione del reato è il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 – GENNAIO 2021 – PARTE GENERALE

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva, non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, tenendo in considerazione l'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Il Decreto (art. 15) prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il Giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato dal Giudice per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- O l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni dell'Ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.

Le sanzioni interdittive sono poi applicabili anche quale misura cautelare su richiesta del Pubblico ministero, purché ricorrano gravi indizi di sussistenza della responsabilità dell'Ente e vi sia il concreto pericolo che siano commessi altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Il giudice ne dispone l'applicazione tramite ordinanza.

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal Giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il commissario non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Giudice.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano, altresì, nelle ipotesi previste dall'art. 17 D. Lgs. 231/01, ossia quando, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'ente:

- a) ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

L'art. 17 non può trovare applicazione nei casi in cui l'Ente è stato costituito allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati, in quanto, in questi casi, è sempre disposta la sua interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere disposta, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 231/01, quando l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è stato già condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Il Giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è stato già condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 231/01 si ha, invece, reiterazione, quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

L'art. 21 D.Lgs. 231/01 disciplina l'ipotesi della responsabilità dell'Ente in relazione ai casi di pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo e, nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

L'art. 23 D.Lgs. 231/01, infine, disciplina le conseguenze connesse alle eventuali

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lqs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

trasgressioni agli obblighi o ai divieti, commesse a seguito dell'applicazione, all'Ente, di una sanzione o misura interdittiva, prevedendo nei confronti dei loro autori la reclusione da sei mesi a tre anni. In questi casi, nei confronti dell'Ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'art. 19. Inoltre, se dal reato l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle precedentemente irrogate.

Il sistema sanzionatorio è, infine, corredato dalle sanzioni della confisca e della pubblicazione della sentenza.

Ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 231/01, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. La confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, qualora non sia possibile procedere alla confisca del prezzo o del profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18 del Decreto) in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice unitamente all'affissione nel Comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del Giudice competente e a spese dell'Ente.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

1.7 IL MODELLO QUALE STRUMENTO DI PREVENZIONE DEI REATI. CONDIZIONI DI ESENZIONE.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, anche al fine di valorizzare la funzione preventiva del sistema introdotto, prevedono la non punibilità dell'Ente a determinate condizioni.

L'adozione del Modello 231, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, è condizione necessaria ma non sufficiente per non incorrere in responsabilità amministrativa, essendo necessaria la sua adozione nei modi prescritti. Sarà, poi, compito del Giudice valutare se lo stesso sia conforme e adeguato rispetto allo scopo di prevenzione dei reati perseguiti, eliminando, o quantomeno, riducendo il più possibile il rischio di commissione degli stessi.

Pertanto, nel caso di commissione di uno dei reati previsti, da un soggetto in posizione apicale, sussiste una presunzione di responsabilità dell'Ente, rappresentando, il soggetto, la politica aziendale. In tale ipotesi l'Ente, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che la volontà criminale è esclusivamente riconducibile alla persona fisica, nonché di avere efficacemente implementato un sistema idoneo a realizzare gli effetti preventivi richiesti dal legislatore, e di aver vigilato sulla effettiva operatività del Modello e sull'osservanza dello stesso per il tramite di una struttura, specificamente preposta a questi compiti.

In sostanza, l'Ente dovrà, dunque, dimostrare che il comportamento integrante il reato sia stato posto in essere dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente stesso.

L'art. 6, comma 1 del Decreto 231/01, prevede che se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lett. a) (soggetti in posizione apicale), l'Ente non ne risponde se prova che :

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, di gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curare il suo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b). Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, tale sistema deve necessariamente tenere in considerazione la legislazione prevenzionistica vigente, in particolare il D.Lgs. 81/2008.

Nel caso in cui il reato sia stato compiuto da soggetti sottoposti all'altrui direzione, la responsabilità dell'ente sussiste se la commissione dello stesso sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In tali casi, la colpa dell'Ente non è presunta, ma va provata, e spetterà alla Pubblica Accusa dover provare che lo stesso, prima della commissione del reato, non aveva attuato un'efficace politica organizzativa idonea a prevenirlo, per mancata adozione o attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. Al riguardo, l'art. 7, comma 2, D. Lgs. 231/01 prevede la possibilità di escludere la responsabilità dell'Ente nell'ipotesi di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione qualora, prima della commissione del reato, l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In sostanza il D.Lgs. 231/01 richiede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, che l'ente si doti di misure idonee ed efficaci a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ovvero che :

- 🗖 individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- □ preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Il D.Lgs. 231/2001 richiede altresì che vi sia una effettiva applicazione del suddetto Modello, ovvero:

- □ la verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Documento;
- □ l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo consente, quindi, all'Ente di potersi sottrarre alla condanna per l'illecito dipendente da reato. La mera adozione di tale Documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'Ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità amministrativa, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

1.8 LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/01, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (attraverso la mappatura delle aree a rischio reato ed identificazione ed analisi dei presidi di rischio già esistenti, con predisposizione dell'elenco dei rischi potenziali, ripartiti per processo, e previsione di interventi correttivi);
- b) prevedere specifici protocolli (ossia procedure operative) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, attraverso:
- 1) l'individuazione del soggetto responsabile per ogni singola operazione rientrante nell'area di rischio e le procedure operative di comportamento che lo stesso deve seguire;
- 2) la separazione dei compiti tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio;
- 3) l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e di gestione;
- 4) un sistema di monitoraggio volto a segnalare situazioni di criticità. Con obiettivo di eliminare, o quantomeno, mantenere il rischio ad un livello di "accettabilità", intendendosi, per tale, il rischio che l'Ente è disposto a correre quando i controlli aggiuntivi costano più della risorsa da proteggere.
- c) Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati (attraverso, ad es. la tracciabilità dei flussi finanziari ed i motivi che hanno determinato i vari pagamenti);
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (da applicare sia nei confronti dei soggetti posti in posizione apicale che nei confronti di quelli sottoposti all'altrui direzione, sanzionando tutte le condotte, comprese quelle che non penalmente rilevanti, attraverso specifiche sanzioni inflitte a seguito di apposita

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lqs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

procedura di accertamento).

Il Modello deve anche prevedere:

- a) uno o più canali che consentano agli apicali e ai sottoposti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del egnalante;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Negli enti di piccole dimensioni il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, D. Lgs. 231/01, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, individuando ed eliminando, tempestivamente, situazioni di rischio.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto in esame, per una efficace attuazione del Modello è necessaria :

- a) una verifica periodica con sua eventuale modifica in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero per intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

1.9 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1.9.1 Premessa

Per la non punibilità dell'Ente, di fronte alla commissione di un reato presupposto compiuto anche o solo nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, è necessario non solo che sia stato preventivamente adottato un valido Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ma anche che l'Ente abbia istituito un apposito organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento (art. 6, comma 1 lettera b, del Decreto).

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza, quale struttura con poteri autonomi, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, funzionamento e osservanza del Modello 231 e di curarne il relativo aggiornamento, per consentire all'Ente di essere esonerato da responsabilità in conseguenza della commissione di un reato-presupposto.

Può avere una composizione monocratica o collegiale e deve possedere requisiti di : autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, onorabilità e mancanza di conflitto di interesse.

1.9.2 Requisiti dell'organismo di Vigilanza

Chiarita la necessaria e contemporanea presenza di un efficace Modello di Organizzazione, Gestione Controllo e di un idoneo Organismo di Vigilanza, è necessario individuare le caratteristiche essenziali di quest'ultimo.

Dall'interpretazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 231/2001, nonché dalla prassi che si è formata sull'argomento, si possono ricavare i seguenti requisiti che l' Organismo dovrebbe presentare al fine di poter essere giudicato idoneo in un eventuale procedimento penale-amministrativo contro l'Ente.

modello di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

L' Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto statuito dal Decreto 231 e previsto dalle Linee Guida di riferimento, deve, pertanto, soddisfare i requisiti che seguono.

□ AUTONOMIA

intesa come libera capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione, esercitata soprattutto rispetto ai vertici aziendali, nel senso che l'OdV dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e/o pressione da parte dei vertici stessi e non dovrà essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività di gestione dell'Ente che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio. L'OdV deve essere, quindi, dotato di poteri effettivi di ispezione e controllo e di accesso ai documenti aziendali. In sostanza, l' Organismo è autonomo nei confronti dell'Ente e deve avere la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti. Le sue attività non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

INDIPENDENZA

intesa come posizione dell'Organismo, gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libera da legami di sudditanza rispetto agli organi dirigenti.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con l'Ente né essere titolari all'interno dello stesso di funzioni di natura esecutiva; i membri interni alla struttura aziendale devono, altresì, godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi.

Autonomia ed indipendenza rispetto agli organi direttivi dell'Ente che che implica non solo l'assenza di ogni forma di subordinazione gerarchica, ma anche il mancato conferimento di poteri operativi e decisionali.

Il che vuol significare che nel caso di soggetti interni all'Ente, questi non devono essere incaricati di funzioni amministrative;

b) devono essere gerarchicamente indipendenti, al fine di garantire l'assenza di alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di altri soggetti interni all'organizzazione;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

c) sia nel caso di soggetti interni che esterni, non ci deve essere un grado di parentela con gli amministratori e/o altri soggetti interni all'Ente, né altri elementi che potrebbero creare l'insorgenza di una posizione di conflitto di interessi.

□ PROFESSIONALITA'

intesa come "bagaglio di strumenti e tecniche" necessari per svolgere efficacemente l'attività di OdV, essendo necessario che i suoi componenti abbiano competenze in attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche.

Devono essere, pertanto, garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale ed organizzativa.

In particolare, devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come per esempio competenze relative alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi.

Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Al fine di garantire uno svolgimento efficace dei compiti di vigilanza previsti dal Decreto, pertanto, è opportuno che nell' Organo di Controllo di natura collegiale la scelta dei membri avvenga tenuto conto delle conoscenze ed esperienze complementari e necessarie ai fini del medesimo Decreto Legislativo 231/2001, quali la conoscenza della struttura interna dell'Ente, nonché le materie aziendalistiche, organizzative e quelle prettamente giuridiche. Tale necessaria professionalità, sempre nel caso di Organismo di Vigilanza di natura collegiale, può essere realizzata anche attraverso il ricorso ad uno o più consulenti esterni. Nel caso, invece, di Organismo di Vigilanza di natura monocratica, la scelta dovrà necessariamente orientata in grado di garantire essere verso soggetto un contemporaneamente valide conoscenze nei predetti settori aziendalistico, organizzativo e legale. In quest'ultimo caso, è ipotizzabile che l'Organismo monocratico di controllo sia supportato da altre risorse interne messe temporaneamente a sua disposizione dall'Ente, o da consulenti esterni.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

L'obiettivo che si persegue attraverso la definizione del principio di professionalità è quello di garantire la presenza delle competenze necessarie sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze tecniche.

II CONTINUITA' DI AZIONE

intesa come effettività dell'attività di vigilanza e controllo, al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello.

La costante attività di vigilanza e controllo richiesta dal Decreto impone che l'Organismo in questione sia in grado di garantire una sufficiente continuità della sua azione. Ciò significa, pertanto, che deve garantire una continua operatività, nonché, ove necessario, una costante presenza nell'azienda.

□ NATURA INTERNA DELL'ENTE

Per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che l'Organismo di Vigilanza si avvalga di una struttura che deve essere costituita all'interno dell'azienda.

☐ ONORABILITA'

intesa come presenza nei componenti dell'Organismo di Vigilanza, di un profilo etico di indiscutibile valore.

☐ MANCANZA DI CONFLITTI DI INTERESSE E RELAZIONI DI PARENTELA CON IL VERTICE

intesi come espressi dai membri dell'OdV, in una dichiarazione resa al momento dell'incarico.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

1.9.3 Requisiti dei singoli membri

Ogni componente dell'OdV deve rivestire i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità in mancanza dei quali la persona non può essere nominata membro dell'OdV.

Il requisito della Onorabilità dei componenti l'OdV comporta che è ineleggibile e/o decade dall'incarico chi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo :

- venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
- a) per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
- b) per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
- c) per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la P.A.;
- d) in ogni caso, per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo 231/2001, o, momento della nomina, è sotto indagine.

I membri dell'Organismo sono tenuti a comunicare, immediatamente, al CdA l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle suddette cause di ineleggibilità in quanto determinano la decadenza immediata dall'incarico.

1.9.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza non ha un potere impeditivo, non potendosi sostituire ai vertici aziendali, e, quando viene a conoscenza della commissione di operazioni illecite all'interno dell'Ente deve riferirne al Consiglio di Amministrazione, affinché, lo stesso possa intervenire e sanzionare la condotta illecita.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti funzioni.

□ Vigilare sulla reale efficacia, effettività ed adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, relativamente alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

- Aggiornamento del Modello 231/2001, proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti, l'adeguamento dello stesso per migliorarne l'efficacia, anche in considerazioni di novità normative e/o variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale o per violazioni del Modello.
- vigilare sul rispetto del Modello e del Codice Etico e di Comportamento dell'Ente.
- se Segnalare all' Organo Dirigente, ai fini degli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente;
- Controllare le deleghe aziendali per verificare la rispondenza tra i poteri conferiti e le attività concretamente eseguite;
- Informazione e Formazione sul Modello, ovvero promuoverne e monitorarne la diffusione presso tutti i soggetti destinatari, nel rispetto delle relative previsioni; promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorirne un'adeguata conoscenza da parte dei predetti soggetti;
- riscontrare tempestivamente le richieste di chiarimento provenienti dalle funzioni o risorse aziendali o dagli organi amministrativi e di controllo connesse e/o collegate al Modello 23;
- n Predisporre, su base almeno semestrale, una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse, per l'Organo Dirigente.
- Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero assicurare il puntuale adempimento da parte dei soggetti destinatari interessati di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o segnalazioni ricevute e connesse al Modello, ivi comprese sue eventuali violazioni;
- comunicare all'organo amministrativo: 1) all'inizio di ogni esercizio, il piano delle proprie attività; 2) periodicamente, lo stato di avanzamento delle stesse; 3) immediatamente, in caso di urgenza; 4) semestralmente e/o annualmente, mediante relazioni, lo stato dell'attuazione del Modello 231 da parte dell'Ente. In particolare, l'OdV deve comunicare il

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

risultato dei propri accertamenti, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento; segnalare, come predetto, agli organi competenti le eventuali violazioni alle prescrizioni del Modello 231 e del Codice etico riscontrate e i soggetti responsabili per gli opportuni provvedimenti, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali competenti per impedire la ripetizione di tali condotte e proponendo la sanzione ritenuta più congrua; obbligo di informare l'Assemblea dei soci (in assenza del Collegio Sindacale) circa le violazioni compiute dai vertici dell'azienda e/o dal Consiglio di amministrazione; necessario supporto informativo agli organi ispettivi, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione.

Per l'effettivo ed efficace svolgimento delle predette funzioni, nonché in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 231/2001, all'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti i seguenti poteri :

- 1. suggerire all'ente disposizioni e/o ordini di servizio ritenuti necessari per le attività di vigilanza e controllo, nonché per l'attivazione dei canali informativi;
- 2. raccogliere e conservare ogni informazione e/o notizia ritenuta utile e rilevante ai fini del Decreto in oggetto;
- 3. effettuare ogni opportuna verifica o indagine su operazioni, atti o condotte poste in essere all'interno dell'Ente eventualmente anche secondo metodi a campione;
- 4. elaborare le informazioni e le notizie raccolte, quelle ugualmente pervenute attraverso i canali informativi, nonché i risultati delle indagini e delle verifiche condotte;
- 5. suggerire le proposte di modifica, aggiornamento e/o implementazione del Modello e del Codice Etico di Comportamento che dovessero risultare opportune;
- 6. suggerire quanto ritenuto opportuno per la diffusione della conoscenza del Modello all'interno dell'organizzazione, nonché tra i soggetti esterni (consulenti, fornitori, partner) che dovessero entrare in contatto con l'ente;
- 7. suggerire adeguati metodi per la formazione del personale relativamente al Decreto in oggetto;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

8. suggerire le adeguate clausole contrattuali per una migliore regolamentazione, ai sensi del Decreto in oggetto, dei rapporti con soggetti terzi (ferma restando la competenza esclusiva degli organi societari per la concreta attuazione delle elaborate clausole contrattuali).

1.9.5 Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Ente ha un obbligo di informativa verso l'OdV. Gli amministratori, i dirigenti, il personale e, più in generale, tutti coloro che cooperano per il perseguimento dei fini dell'Ente, sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV in ordine ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione delle norme comportamentali prescritte dal Modello e dal Codice etico, nonché dei principi di comportamento e di modalità esecutive disciplinati dai protocolli e dalle procedure adottate ai fini del Decreto.

Inoltre, tutti i soggetti predetti, sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV, ogni qualvolta l'evento si verifichi:

- □ le informazioni concernenti le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano le ipotesi di reato di cui al Decreto 231/01;
- no provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità relative ad attività di indagine per il reato di cui al Decreto 231/01, anche se nei confronti di ignoti;
- notizie riguardanti procedimenti disciplinari svolti in relazione al Modello e le eventuali sanzioni irrogate;
- □ i provvedimenti assunti, compresi quelli di archiviazione, i procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- notizie inerenti ispezioni o iniziative di qualsiasi autorità pubblica di vigilanza.
- Tali informazioni devono essere fornite in forma scritta e non anonima ed indirizzate al Presidente dell'Organismo di Vigilanza (in caso di composizione collegiale dell'OdV).
- L'OdV valuterà tutte le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o anche il responsabile della presunta violazione e deve motivare per iscritto

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

gli eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

Tutti i componenti dell'OdV hanno l'obbligo assoluto ed inderogabile di segretezza delle attività svolte e delle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

1.9.6 Nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV viene costituito con delibera dell'organo dirigente, contestualmente all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Il Consiglio di Amministrazione definisce le cause di decadenza, revoca ed ineleggibilità dalla carica di membri dell'OdV. La nomina dell'OdV, dei suoi componenti e poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione ai Destinatari.

1.9.7 Durata dell'incarico

La durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza è pari a quella stabilita dall'Organo amministrativo.

1.9.8 Cessazione dell'Organismo di Vigilanza

La cessazione dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza o dei suoi componenti può avvenire per una delle seguenti ipotesi :

- u scadenza dell'incarico;
- m revoca da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta, inviata al Consiglio di Amministrazione;
- 🛮 sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

E' necessario specificare che la revoca dell'Organismo di Vigilanza o dei suoi componenti può essere disposta, dal Consiglio di Amministrazione, solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi :

- □ il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un reato che possa incidere sui requisiti di onorabilità;
- n il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- □ il possibile coinvolgimento dell'ente in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa, da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza o di ineleggibilità, il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente l'Organo dirigente.

1.9.9 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'emergenza sanitaria Covid-19

Come detto, nel sistema 231 l'Organismo di Vigilanza ha il compito di valutare l'adeguatezza del Modello 231 dell'ente, vigilare sulla sua corretta ed effettiva implementazione e suggerirne eventuali aggiornamenti al mutare di determinate circostanze, fermo restando che le decisioni gestionali e l'aggiornamento del Modello sono e restano di competenza dell'ente.

Con riferimento all'emergenza sanitaria in corso, l'opportunità di un aggiornamento del Modello 231 non costituisce, di regola, una conseguenza automatica del COVID-19, ma l'OdV dovrà comunque mantenere alto il livello di attenzione in ordine alla necessità di proporre una revisione o un'integrazione del Modello che possa eventualmente emergere in conseguenza dell'eccezionale intensità o frequenza dei rischi già mappati.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, il principale compito dell'OdV nel contesto emergenziale è una rafforzata vigilanza sulla corretta ed efficace implementazione del Modello esistente, nonché delle misure attuate dall'ente in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche.

A tal fine, l'OdV è chiamato anzitutto a interloquire con i vertici dell'impresa, con il Comitato costituito per l'emergenza e con le funzioni aziendali interessate, con frequenza maggiore rispetto a quella pianificata prima della pandemia, e ad assicurare un potenziamento dei flussi informativi da e verso l'ente. Al riguardo, può essere opportuno prevedere riunioni periodiche tra l'OdV e il Comitato, trattandosi della struttura interna istituita proprio al fine specifico di gestire l'applicazione e la valutazione delle misure organizzative adottate.

In tal senso, occorre che l'OdV mantenga uno stretto coordinamento, volto alla condivisione delle informazioni e delle conseguenti decisioni assunte dall'Ente, con tutti i soggetti chiamati a declinare le precauzioni individuate nei provvedimenti delle Autorità e nei Protocolli anti-contagio rd effettui i controlli operativi sull'effettivo rispetto di tali

precauzioni. A tal fine, sono stati intensificati idonei flussi informativi a integrazione di

quelli già esistenti.

In particolare, è opportuno che l'OdV, da un lato, si accerti che il quadro normativo di riferimento, collegato all'evoluzione dell'emergenza, sia costantemente monitorato dall'Ente e, dall'altro, ottenga in modo tempestivo da questo, dalle funzioni aziendali coinvolte e dagli organi preposti alla gestione del rischio (es. medico competente, RSPP) adeguati flussi informativi sulle misure concretamente implementate all'interno dell'ente in chiave anti-contagio, al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto ai provvedimenti emananti.

Resta in capo all'Organismo, evidentemente, anche la prerogativa di sollecitare l'adeguamento o l'adozione delle misure anti-contagio in caso di inerzia dell'ente, in capo al quale resta in ogni caso la decisione e la conseguente attività operativa.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Inoltre, l'OdV è chiamato a sollecitare e tenuto a ricevere, nella sua attività di vigilanza, eventuali segnalazioni in ordine a violazioni del Modello e delle precauzioni implementate in azienda, con particolare attenzione al puntuale rispetto dei protocolli anti-contagio.

All'OdV spetta poi di segnalare ai vertici aziendali e alle funzioni preposte ai controlli operativi, anche di propria iniziativa, eventuali criticità riscontrate nella propria attività di vigilanza, affinché ne venga assicurata la soluzione. Si tratta di un'attività che l'Organismo potrà svolgere attraverso un monitoraggio continuo basato sull'analisi di potenziali *red flag* nonché attraverso mirate attività di consultazione, in ogni caso senza che l'OdV stesso assuma specifiche responsabilità manageriali al riguardo.

Si ribadisce poi la necessità che anche l'attività di vigilanza realizzata trovi corrispondenza in un'adeguata reportistica, assicurando così la tracciabilità di tale documentazione. In questo senso, può risultare utile la predisposizione di *check list* sul rispetto delle misure di contenimento, da compilare periodicamente e fare oggetto di adeguata informativa tra i diversi soggetti coinvolti.

In altre parole, e in sintesi, all' OdV è richiesto un rafforzamento della vigilanza in ordine all'attuazione delle prescrizioni, vigilanza che passa attraverso un adeguato e rafforzato sistema di flussi informativi. L'esito dovrebbe essere di accrescere il livello di effettività di tali prescrizioni nel contesto aziendale e ciò rappresenta, evidentemente, un "sistema 231" efficace e accuratamente implementato.

In conclusione, nel contesto dell'emergenza sanitaria, una completa ed effettiva *compliance* aziendale risulta importante per garantire un'adeguata tutela della salute dei lavoratori ed escludere profili di responsabilità dell'ente.

1.9.10 Organismo di Vigilanza e privacy

Quanto alla posizione dell'OdV all'interno del Modello Organizzativo Privacy (tenuto conto dell'insieme dei dati personali, a volte anche di natura particolare, che può essere chiamato a trattare) i pareri discordanti in dottrina che volevano l'Organismo di vigilanza:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

- 1'OdV non ha l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione agli illeciti di cui viene a conoscenza a causa e nell'esercizio delle sue funzioni (obbligo che grava invece sull'ente all'uopo informato dall'OdV) né è l'Organismo investito di poteri disciplinari nei confronti degli autori degli illeciti, poteri che rimangono in capo all'ente ai cui vertici aziendali l'OdV è tenuto a segnalare le violazioni accertate, proponendo, al contempo, l'adozione delle necessarie sanzioni;
- l'OdV non è distinto dall'ente, ma è parte dello stesso, e pertanto non è chiamato ad effettuare un trattamento "per conto del titolare", come persona distinta dal Titolare, ma agisce per conto di quest'ultimo secondo le istruzioni impartite dal titolare stesso (art. 28 del GDPR);
- il GDPR, ha comunque introdotto delle novità in ordine alla figura del responsabile del trattamento, prevedendo, in funzione della gestione dei dati svolta per conto del Titolare, una serie di obblighi individuati dagli artt. 30, 33, par. 2, 37 e 82 del Regolamento stesso anche di natura sanzionatoria difficilmente coniugabili con le attività svolte dall'Organismo di vigilanza.

Pertanto, e sulla base delle valutazioni sopra riportate è stato ritenuto che i membri dell'OdV, nel loro complesso, a prescindere dalla circostanza che i soggetti che lo compongano siano interni o esterni, debbano essere considerati "parte dell'ente" e che il loro ruolo – che si esplica nell'esercizio dei compiti che gli sono attribuiti dalla legge, attraverso il riconoscimento di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" – si svolga quali Soggetti Autorizzati a norma degli artt. 4, n. 10, 29, 32 par. 4 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 101/2018.

Sul punto che riguarda la posizione che l'OdV assume in relazione alle segnalazioni effettuate nell'ambito della normativa di *Whistleblowing* il Garante *Privacy* ha precisato che l'oggetto del suo pronunciamento ha riguardato esclusivamente la posizione soggettiva che l'OdV assume, ai fini *Privacy*, con riferimento ai flussi di informazioni ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 231/2001, ma non il binomio **OdV-Whistleblowing**.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni REVISIONE N. 03 – GENNAIO 2021 – PARTE GENERALE

1.10 IL SISTEMA DI "WHISTLEBLOWING"

1.10.1 Premessa

La legge n. 179 del 30 novembre 2017 («Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»), all'art. 2 (Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato) ha stabilito:

Art. 2

Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

- 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti :
- «2-bis I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono :
- a) uno o piu' canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrita' dell'ente, segnalazioni circostanziate condotte illecite, rilevanti ai sensi di presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione ė gestione dell'ente, a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identita' del segnalante nelle attivita' di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalita' informatiche, la riservatezza dell'identita' del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure tutela del segnalante, di nonche' di chi effettua con dolo 0 colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- 2-ter L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis puo' essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza,

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-cuater - Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e' nullo. Sono altresi' nulli il mutamento di mansioni ai sensi 2103 del codice civile, nonche' qualsiasi altra misura dell'articolo ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

La legge n. 179/2017 ha, pertanto, esteso l'istituto del "whistleblowing", ovvero l'eventuale denuncia di condotte illecite da parte dei dipendenti di una organizzazione, al settore privato, per cui gli enti dotati di un Modello di organizzazione e gestione 231 devono individuare uno o più canali che consentano ai dipendenti stessi di presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui vengano a conoscenza di condotte illecite, tenuto conto che almeno un canale informatico deve essere idoneo a garantire la riservatezza del segnalante. Inoltre, il Modello 231 deve, adesso, prevedere il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, nonché sanzioni nei confronti di chi dovesse violare dette misure di tutela e di chi, con dolo o colpa grave, dovesse formulare segnalazioni infondate.

"Whistleblowing" è un termine che letteralmente significa "soffiare nel fischietto" e deriva dall'inglese "to blow the whistle", con chiaro riferimento all'azione dell'arbitro nel segnalare un fallo. Giuridicamente, trattasi di uno strumento legale di matrice anglosassone atto a segnalare tempestivamente eventuali tipologie di rischio quali pericoli sul luogo di lavoro, frodi, negligenze, operazioni finanziarie illecite, minacce alla salute, etc.

Per "Whistleblower" s'intende comunemente una persona che – volontariamente – fornisce informazioni ("segnalatore") concernenti irregolarità e violazioni di norme costituenti reato, avvenute all'interno di una Pubblica Amministrazione o di una società o azienda privata di cui è dipendente.

L'art. 2 della legge ha previsto, infatti, la modifica dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attraverso l'inserimento di tre nuovi commi, sopra riportati, e, in virtù

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

di tale riforma, sono state introdotte rilevanti novità nell'ambito della responsabilità amministrativa degli Enti.

In primo luogo, i Modelli di organizzazione 231 devono adesso prevedere uno o più canali che consentano ad apicali (soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) e sottoposti (soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa 231, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti" o "di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente" o del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La legge sul whistleblowing tutela, anche nelle aziende private, i dipendenti che segnalano attività illecite e richiede che sia adeguato ed integrato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato ai sensi del Decreto 231, al fine di prevedere misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori, prevedendo anche un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento.

Il nucleo della novella legislativa è rappresentato dall'obbligo – previsto dall'art. 6, comma 2-bis. lett. a e b, del Decreto 231 – di prevedere adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di "presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti".

A tale riguardo, pur nel silenzio della norma sul punto, dalla lettura del riformulato articolo 6 del Decreto 231, si può pacificamente desumere che l' Organismo di Vigilanza istituto ai sensi del Decreto 231 ("OdV") si trovi, nel sistema di "whistleblowing 231" a svolgere un ruolo cruiciale.

Infatti, nel ruolo di vigilanza sul rispetto delle regole previste nel Modello che ricopre l'Organismo di Vigilanza, l'ampiezza e le modalità dei controlli di pertinenza del medesimo vengono arricchiti sotto molteplici profili.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

1. Aggiornamento del Modello e attività di vigilanza

L' Organismo di Vigilanza della Gnosis Cooperativa Sociale Onlus ha ritenuto necessaria la revisione del Modello alla luce delle modifiche introdotte con la Legge sul *whistleblowing*, a cui logicamente consegue l'estensione dell'ambito del proprio controllo alle previsioni di cui ai nuovi commi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 231.

L' Organismo di Vigilanza:

- □ ha verificato l'integrazione del Modello mediante : a) l'aggiunta di una specifica sezione nella Parte Generale, dedicata alla normativa qui in commento; b) l'aggiunta di una sezione della Parte Speciale che disciplina le sanzioni connesse alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti e all'utilizzo abusivo dei canali di segnalazione;
- ☐ ha supportato l'Ente nella predisposizione di una specifica procedura che disciplina le modalità di segnalazione;
- la ha verificato l'adeguatezza dei canali informativi, predisposti in applicazione della disciplina sul whistleblowing, affinché gli stessi siano tali da assicurare la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti della Cooperativa e nell'assicurare la riservatezza di questi ultimi nell'intero processo di gestione della segnalazione;
- El ha verificato il soddisfacimento dell'adozione del canale informatico di cui alla lettera b) del nuovo comma 2-bis dell'art. 6 Decreto 231, che stabilisce la necessità di attivare "almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità";
- 🗖 gestisce il processo di analisi e valutazione della segnalazione;
- vigila sul rispetto del divieto di "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione" (art. 6, comma 2-bis, lett. c, del Decreto 231), che la nuova disciplina correda di un impianto sanzionatorio da integrare nel sistema disciplinare ex art. 6, comma 2, lett. e, del Decreto 231.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Nell'espletamento di tale attività di vigilanza, particolare attenzione viene posta dall' OdV su licenziamenti o altre misure (demansionamenti e trasferimenti) che possano avere natura ritorsiva o discriminatoria nei confronti dei segnalanti;

vigila sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti, atteso che il novellato art. 6 prevede che sia sanzionato – oltre al soggetto che abbia posto in essere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del whistleblower – anche colui che "effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

2. La formazione dei soggetti apicali e dei subordinati

Il corretto funzionamento del sistema di whistleblowing "231", istituito in ossequio alla Legge in esame, richiede che i soggetti interessati – siano essi apicali o subordinati – ne siano adeguatamente informati e che questi siano messi in condizione di usufruire sapientemente dei sistemi, informatici o di altra natura, volti alla segnalazione dei reati o delle irregolarità.

A tal proposito, dunque, l' Organismo di Vigilanza ha richiesto ed è stata effettuata la formazione dei dipendenti e dei collaboratori della Cooperativa che ha adottato un sistema di whistleblowing "231" che ha avuto come oggetto:

- i tratti principali della nuova disciplina, tra cui figurano l'ambito di operatività delle segnalazioni, la garanzia della riservatezza dei segnalanti, il divieto di atti ritorsivi nei confronti di questi e il divieto di effettuare intenzionalmente segnalazioni infondate;
- l'apparato sanzionatorio istituito a tutela dei segnalanti e del corretto uso dei canali informativi, integrato nel Modello e volto a garantire l'adeguato funzionamento del sistema di whistleblowing;
- il materiale funzionamento e le modalità di accesso ai *tool* impiegati dall'Ente al fine di adempiere alla previsione della lettera b) del nuovo comma 2-bis dell'art. 6 Decreto 231 sopra menzionato.

3. L' Organismo di Vigilanza quale destinatario delle segnalazioni.

Come detto, il novellato art. 6 del Decreto 231 sconta una certa genericità nell'individuazione del destinatario delle segnalazioni effettuate nel quadro del nuovo sistema whistleblowing.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Tuttavia, una lettura oculata della disciplina (nonché, in particolare, della scelta operata dal Legislatore di collocare la disciplina "privata" del whistleblowing proprio nel quadro della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231) avvalora l'idea secondo cui è l' Organismo di Vigilanza a dover rivestire il ruolo di responsabile della procedura, nonché di "terminale" ultimo delle segnalazioni effettuate dai whistleblower "231".

L' Organismo di Vigilanza, infatti, è già destinatario di flussi informativi aventi ad oggetto le risultanze periodiche dell'attività di controllo inerenti l'efficace attuazione del Modello, nonché delle relative "anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili" da parte delle funzioni aziendali.

Indirizzare all'Organismo di Vigilanza il "flusso informativo" costituito dalle segnalazioni effettuate dal *whistleblower*, dunque, sembra essere del tutto in linea con l'impianto del Decreto 231.

Importante, altresì, è la modalità con cui il legislatore ha inteso disciplinare la ripartizione dell'onere della prova in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione. Spetterà, infatti, al datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

L'Ente ha posto in essere una Procedura dedicata al whistleblowing (Allegata al presente Documento) con lo scopo di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla Procedura è quello di fornire al whistleblower (segnalatore) chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

L'Ente pone in capo ad ogni dipendente e collaboratore l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, direttamente o con gli strumenti che

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

l'Azienda mette a disposizione, qualsiasi notizia, di cui sia venuto a conoscenza, circa possibili violazioni a norme di legge o aziendali o comunque di natura illecita o costituenti una frode o un atto contrario al Modello Organizzativo e al Codice Etico e di Condotta.

Oltre agli illeciti configuranti reati previsti dal Decreto, a titolo semplificativo costituiscono fatti oggetto di possibile segnalazione :

- furto di beni di proprietà dell'Ente;
- falsificazione o alterazione di documenti;
- falsificazione o manipolazione dei conti e omissione intenzionale di registrazioni, eventi o dati:
- distruzione, occultamento o uso inappropriato di documenti, file, archivi, attrezzature e strumenti aziendali;
- appropriazione indebita di denaro, valori, forniture o altri beni appartenenti all'Ente o a terzi;
- dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità ad un pubblico ufficiale come contropartita per la funzione svolta o per l'omissione di un atto di ufficio (es. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio come incentivi per favorire fornitori/aziende;
- falsificazione di note spese (es. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- falsificazione delle presenze al lavoro;
- rivelazione di informazioni confidenziali;
- utilizzo delle risorse e dei beni aziendali per uso personale, senza autorizzazione.

Resta facoltà inderogabile del segnalante, inoltrare una segnalazione con la forma dell'anonimato o mediante la propria identità.

In ogni caso, è dovere del destinatario della segnalazione (Organismo di Vigilanza) adottare ogni misura volta ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione dei dati del segnalato e di terzi, fatti salvi gli obblighi di legge.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

A tal fine, come sopra detto, l'Ente pone a disposizione dei dipendenti e collaboratori specifici canali di segnalazione che favoriscono la tutela dei dati del segnalante in buona fede, del segnalato e dei terzi.

La tutela dell'identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o l'azienda.

Il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede o di chiunque collabori nel processo di verifica di un fatto di natura illecita, costituisce grave violazione disciplinare.

1.10.2 Segnalazioni vietate

Le segnalazioni, anche quando anonime, devono sempre avere un contenuto da cui emerga un leale spirito di partecipazione al controllo e alla prevenzione di fatti nocivi degli interessi generali.

L'anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti. È parimenti vietato :

- · il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale.

1.10.3 Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi a lui noti, utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali :

oggetto: è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione,
 con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

• segnalato : il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo aziendale) che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito.

Inoltre, il segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi :

- 🗖 le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà dell'anonimato;
- 🗖 l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati;
- □ l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- 🗖 ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

1.10.4 Responsabile delle segnalazioni

Responsabile delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza.

Chiunque riceva una segnalazione con qualunque mezzo deve inoltrarla all'Organismo di Vigilanza istituito utilizzando le procedure adottate dall'Ente per la segnalazione di illeciti e irregolarità.

L'Organismo di Vigilanza, eseguita la valutazione preliminare per valutarne la possibile fondatezza, ne informa immediatamente l'Organo amministrativo dell'Ente se i fatti segnalati rappresentano rischi diretti o indiretti di violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di condotta o possono rappresentare reati.

1.10.5 Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità'

La Cooperativa, al fine di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni ha predisposto un apposito manuale della procedura per le segnalazioni, con l'obiettivo di fornire al whistleblower (segnalatore) chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte al segnalatore nel nostro ordinamento.

Nella procedura si forniscono chiare indicazioni operative circa:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza 231;
- l'oggetto della segnalazione;
- il suo contenuto;
- l'invio;
- i destinatari della segnalazione;
- l'attività di verifica della fondatezza della segnalazione;
- le forme di tutela previste nei confronti del "segnalante".

Il documento si propone, inoltre, di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima.

La procedura viene allegata al presente Documento, di cui è parte integrante.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA "GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

Il presente capito del Modello illustra la struttura della Gnosis Cooperativa Sociale Onlus, con particolare riferimento alla sua struttura organizzativa e al sistema di controllo interno, definisce la finalità, gli elementi costitutivi e i destinatari del Modello, nonché contestualizza il Codice Etico nell'ambito del Decreto Legislativo 231/2001. Vengono, inoltre, illustrati l'approccio metodologico adottato per la realizzazione del Modello e i principi generali di controllo interno.

2.1 ORGANIZZAZIONE DELLA GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

La Gnosis Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale, direzionale ed amministrativa in Marino (RM), Via Boville n. 1, opera nel campo psichiatrico. Fondata nel 1990 da un gruppo promotore composto da psicologi-psicoterapeuti provenienti dalla Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", sin dai primi anni della sua costituzione, si è radicata nel territorio di Roma e provincia operando in stretto collegamento con le Istituzioni Pubbliche locali, quale Ente accreditato presso la Regione Lazio e la Regione Abruzzo e collegato funzionalmente al Dipartimento di Salute Mentale delle ASL di Roma, Frosinone e Pescara.

Oltre alla progettazione e gestione di servizi psichiatrici, la Cooperativa collabora con le Organizzazioni del territorio attive nel campo della salute mentale e partecipa ad iniziative finalizzate all'inserimento e reinserimento sociale delle persone con problemi psichici.

L'attività esercitata nelle Comunità è di tipo terapeutico-riabilitativo e si attualizza attraverso l'adozione di un approccio integrato e multifattoriale di intervento, che prende in considerazione i bisogni della persona e dei diversi contesti relazionali (famiglia, ambiente sociale, ecc.) che la caratterizzano.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Particolare attenzione viene posta alla "terapia di Comunità" e/o alla "terapia dell'azione" laddove le diverse attività proposte vengono intese come specifici setting terapeutici utili sia all'elaborazione degli aspetti disfunzionali, propri della psicopatologia, che ad incentivare le abilità e rinforzare le cosiddette "parti sane". Gli utenti sono infatti stimolati e seguiti costantemente, dal personale sanitario, a compiere in autonomia tutte le attività del vivere quotidiano, come ad esempio, cucinare (non essendo presenti cuochi all'interno delle Strutture), gestire gli spazi delle Comunità, eseguire attività di laboratorio, attività ricreative, ecc..

L'autonomia degli utenti, si connota anche nell'assenza di interventi prettamente assistenziali da parte degli operatori delle Strutture.

Le attività si esplicano, principalmente, nei seguenti progetti :

- S.R.T.R.e. "La Grande Montagna", Comunità terapeutico-riabilitativa di tipo estensivo (autorizzata al funzionamento, in virtù del Decreto autorizzativo n. 1923, rilasciato, in data Regione Lazio; conferma dell'Autorizzazione all'esercizio 12.10.1993, dalla accreditamento definitivo con Decreto della Regione Lazio n. U00014 del 27 Gennaio 2014) sita in Marino (Roma), Via Boville n. 1, che si rivolge ad un'utenza psichiatrica giovane, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, di ambo i sessi, che presenta una situazione di disagio agli esordi, caratterizzata da risorse psichiche e capacità cognitive adeguate e compatibili con la metodologia di cura proposta. La finalità di tale progetto è quella di promuovere processi di cambiamento strutturale, che consentano agli utenti di incrementare la propria consapevolezza e di raggiungere livelli di funzionamento mentale tali da garantire un efficiente recupero delle loro capacità cognitive e soprattutto relazionali. Per la realizzazione dei predetti obiettivi, la comunità, oltre agli interventi propri dell'ambito di cura comunitario, propone una metodologia rivolta al nucleo familiare nel suo complesso, anche attraverso incontri di Psicanalisi multifamiliare.
- S.R.T.R.e. "Gnosis Castelluccia", comunità terapeutica-riabilitativa di tipo estensivo (autorizzata al funzionamento, in virtù del Decreto autorizzativo n. 291, rilasciato, in data 17.05.2001, dalla Regione Lazio; conferma dell'Autorizzazione all'Esercizio ed

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Accreditamento definitivo con Decreto della Regione Lazio n. U00057 del 04 Marzo 2013) sita in Marino (Roma), Via Boville n. 1, che si rivolge ad un'utenza psichiatrica compresa tra i 18 ed ai 45 anni circa, di ambo i sessi, che presenta situazioni cliniche riconducibili all'area del disagio psichico grave e che richiede uno specifico ed intensivo intervento di cura residenziale.

La finalità di tale progetto è quella rendere la persona più consapevole e competente dei propri aspetti sintomatici legati alla situazione del proprio disagio. Per realizzare tali obiettivi, la Comunità, oltre ad un insieme di attività terapeutiche, prevede anche una costante apertura verso l'esterno promuovendo attività rivolte al territorio e proponendosi come un "Laboratorio Sociale" all'interno del quale gli utenti possono sperimentare una qualità di socializzazione che, pur essendo ancora parzialmente protetta, consenta loro di acquisire e rafforzare le competenze necessarie al processo di reinserimento sociale.

- S.R.S.R.H24 "Gnosis", comunità socio residenziale psichiatrica (autorizzata al funzionamento, in virtù dellla Determinazione Regionale n. G03340 del 22 marzo 2019) sita in Marino (Roma), Via Boville n. 1.
- P.T.R.P. Progetti terapeutico riabilitativi personalizzati;
- "Gnosis "Informare", centro diurno terapeutico-riabilitativo e servizio di assistenza domiciliare (autorizzato al funzionamento in virtù del Decreto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lazio n. GO1195 in data 01.02.2018) si rivolge ad una fascia di utenti dai 18 ai 45 anni circa, di ambo i sessi, sia in fase di ingresso e dimissione dalle Strutture Residenziali Gnosis che inviata dai Servizi Territoriali, con l'obiettivo di un loro reinserimento sociale e lavorativo.

Il Centro intende perseguire la realizzazione di tali obiettivi attraverso nuove tecnologie e nuovi sistemi di comunicazione, al fine di promuovere un più efficace processo di inclusione sociale, attraverso attività che, oltre a prevedere interventi di carattere sanitario e psico-sociale, danno spazio all'ambito della formazione professionale, dell'orientamento, del bilancio di competenze, dell'addestramento lavorativo, tirocini e stage interni, il tutto inserito all'interno di Progetti individualizzati con il costante supporto degli operatori mediante un'attività di tutoring.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Come indicato nell'art. 4.1 del proprio Statuto, l'ente può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi in appalto o convenzioni con Consorzi di Cooperative, Enti Pubblici, privati in genere, Enti morali e fondazioni le seguenti attività 🗅 assistenza domiciliare;

assistenza psicoterapeutica, psicodiagnostica e medico specialistica nell'ambito delle strutture intermedie, residenziali e diurne, a carattere sanitario, socio sanitario e sociale, anche attraverso forme di tirocinio didattico, nell'ambito del trattamento o della riabilitazione, finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e della qualità di vita.

La Cooperativa può, inoltre:

- □ svolgere (in proprio o in forma consorziata anche con Università, Istituti di ricerca, Scuole di specializzazione) attività di promozione, sviluppo aziendale, ricerca scientifica, formazione professionale e tecnico specialistica, in coerenza con gli scopi sociali;
- □ promuovere iniziative artistiche, culturali, sportive e divulgative, editoriali in genere, come momento di socializzazione e di sensibilizzazione verso il problema della sofferenza e dell'emarginazione.

Lo Statuto, nell'art. 4.2, precisa che, per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa può svolgere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attenenti ai medesimi. La Cooperativa, tra l'altro, ed al solo scopo di indicazione esemplificativa e non limitativa, può: 1) aderire ad organismi consortili ed associazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, aventi scopi e fini similari; 2) accettare donazioni, assumere cointeressenze e partecipazioni in altre imprese, e dare adesioni ad altri enti o organismi economici, morali, culturali; 3) stipulare contratti e convenzioni con Consorzi di Cooperative, Enti pubblici e privati; 4) collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese cooperative e non, per utilizzare consulenze di esperti in vari settori, uso di strumenti di lavoro, svolgimento di specifiche attività, utili al perseguimento degli scopi

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

sociali; 5) curare la formazione, l'addestramento e l'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap fisico e mentale, nonché l'assistenza, nei periodi di avviamento al lavoro, per i suddetti soggetti e per le imprese coinvolte; 6) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; 7) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando, all'uopo, le necessarie garanzie e fideiussioni; 8) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; 9) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; 10) partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali; 11) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art.

11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia della delibera CICR del 03.03.94 e successive norme di attuazione ed applicative; 12) la cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette sia da Enti pubblici che privati, anche in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nello Statuto; 13) potrà richiedere ed utilizzare le provviste economiche disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o Organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione e/o della cooperativa;

La Cooperativa, infine, può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

2.1.1 Il progetto terapeutico-riabilitativo individuale

- Il Progetto terapeutico-riabilitativo individuale si fonda, come da protocollo interno, essenzialmente su tre momenti :
- 1) accoglienza fase di osservazione dai 3 agli 8 mesi, durante il quale l'utente viene affiancato costantemente da un operatore di riferimento (psicologo/psicoterapeuta) con lo scopo di instaurare con lo stesso un buon livello di alleanza terapeutica sulla cui base poter instaurare un rapporto di sintonia e fiducia. In questa fase la persona viene gradualmente introdotta nelle attività di gruppo, comprese quelle di laboratorio ed ha colloqui con cadenza settimanale con lo psichiatra e con l'operatore di riferimento;
- 2) regressione fase terapeutica dai 6 ai 12 mesi, durante la quale, l'utente viene messo in condizione di esternare le proprie emozioni al fine di individuare le ragioni del proprio malessere, mediante interventi psicoterapeutici a livello individuale e di gruppo, interventi terapeutici anche dell'equipe comunitaria, nonché medico-psichiatrico;
- 3) reinserimento sociale fase di individuazione dai 6 ai 12 mesi, nella quale l'utente viene sollecitato, attraverso specifiche attività, per essere reinserito nel contesto sociale esterno alla Comunità.
- Il monitoraggio della corretta attuazione di tutti i Progetti terapeutico-riabilitativo individuali è affidato al Responsabile degli stessi, mentre è compito del Responsabile Sanitario di ogni Struttura e dei relativi Direttori garantirne l'applicazione e la continuità.
- Il progetto è soggetto ad una valutazione periodica che vede coinvolta l'equipe ASL inviante o gli eventuali referenti clinici dell'utente.
- Le dimissioni dell'utente/paziente sono usualmente definite e concordate tra i Direttori di struttura e gli invianti nel momento in cui il progetto viene considerato concluso. Sia nel caso di un rientro in famiglia che di inserimento presso altra struttura sanitaria
- e/o sociale, la Gnosis garantisce la continuità terapeutica attraverso il proprio personale che seguirà ed affiancherà l'utente in questa delicata fase di separazione, effettuando il monitoraggio successivo e rimanendo disponibile per qualsiasi necessità relativa al Progetto terapeutico-riabilitativo concordato.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Al momento della dimissione, all'utente, viene consegnata una prescrizione medica contenente la terapia farmacologica e la relativa posologia e, se ritenuto opportuno, indicazioni a livello comportamentale. Viene redatta una relazione clinica da inviare all'equipe del servizio inviante e/o ad eventuali referenti privati, se presenti.

2.1.2 L'organizzazione

L'assetto

L'ente realizza i suoi fini istituzionale attraverso i suoi organi e la propra struttura
organizzativa così composta:
□ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
□ RESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
□ VICE PRESIDENTE DEL CdA
□ CONSIGLIERE CdA
□ ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.Lgs.231/2001
□ RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
□ GESTIONE SISTEMA QUALITA'
□ RESPONSABILE RISORSE UMANE
□ DIREZIONE TECNICA
☐ RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
□ RESPONSABILE CLINICO PROGETTI TERAPEUTICO- RIABILITATIVI
□ RESPONSABILE SANITARIO Comunità/Progetto Gnosis "La Grande Montagna"
□ RESPONSABILE SANITARIO Comunità/Progetto "Gnosis Castelluccia"
☐ DIRETTORE DI STRUTTURA Comunità/Progetto Gnosis "La Grande Montagna"
□ DIRETTORE DI STRUTTURA Comunità/Progetto "Gnosis Castelluccia"
□ RESPONSABILE PTRI
□ RISK MANAGER
□ RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO-RPD)
□ AMMINISTRATORE DI SISTEMA

formalizzazione e chiarezza, separazione dei compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni

operative e quelle di controllo, garantendo la massima efficienza possibile.

organizzativo della Cooperativa rispetta i requisiti fondamentali

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Il modello di governo della Gnosis Cooperativa Sociale Onlus, in base al proprio Statuto, risulta così articolato:

- Assemblea dei soci : è composta da tutti i soci ed alla stessa intervengono i componenti del Consiglio di Amministrazione ed è presieduta dal Presidente di quest'ultimo. E' competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulla materia alla stessa riservate dalla legge e dallo Statuto.
- Consiglio di Amministrazione : è l'organo di gestione della Cooperativa, ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli attribuiti alla competenza dell'assemblea. Esso, in forza dell'art. 38.1 dello Statuto, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Cooperativa. E' composto da tre consiglieri che durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, in mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente.
- Il Presidente del CdA che, in virtù dell'art. 42 dello Statuto, ha il potere di firma e di rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.
- Oltre ai predetti Organi statutari, è presente un **Direttivo**, deputato all'esame e valutazione delle questioni ad esso proposte dal CdA ed è composto dai membri del Consiglio di amministrazione, dai responsabili dei progetti, dal responsabile clinico progetti

terapeutico riabilitativi, dal responsabile della qualità, nonché dai coordinatori dei progetti.

- Il Modello di governo della Gnosis prevede anche un **Regolamento Interno** con relativo **sistema disciplinare**, un **sistema di deleghe e poteri di firma**, ed è stato rafforzato e completato dalle iniziative richieste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/01, che hanno comportato:
- l'adozione del Codice Etico, documento che enuncia i principi fondamentali a cui l'ente si ispira e nel quale si racchiudono gli impegni e le responsabilità morali nello svolgimento delle sue attività e nella conduzione degli affari;
- a la nomina dell' Organismo di Vigilanza, istituito per vigilare sull'osservanza del

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Modello di organizzazione, gestione e controllo e sulla sua efficacia ed idoneità.

La Cooperativa ha attuato e mantiene un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 : 2015 per le seguenti attività di "Progettazione ed erogazione di servizi socio sanitari e assistenziali terapeutico-riabilitativi, rivolti ad utenti giovani ed adulti con patologie psichiatriche in regime residenziale", Settore EA 38f.

In tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Cooperativa è dotata di una struttura organizzativa conforme alla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008), nell'ottica di eliminare, ridurre e gestire i rischi dei lavoratori. Nell'ambito di tale struttura organizzativa, come specificato dal documento di Valutazione dei Rischi in vigore, operano i soggetti di seguito indicati:

- Datore di Lavoro
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Medico Competente (MC)
- Preposto per la Sicurezza
- Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Addetti al Primo Soccorso soggetti con compiti di primo soccorso ed assistenza medica:
- Addetto Antincendio soggetti con compiti di prevenzione incendi e gestione emergenze.

La Cooperativa è dotata di una struttura organizzativa conforme alla normativa vigente in materia di privacy e sicurezza dati personali che tratta, ha nominato, su base volontaria e alla luce del principio di accountability, il Responsabile Protezione dati (DPO) e l'Amministratore di Sistema.

2.1.3 Direttori di Struttura/Comunità

I Direttori di Comunità sono le figure apicali dei rispettivi Progetti, che li coordinano, con potere di auto organizzarsi. Gestiscono i rapporti con le ASL per i Progetti individuali e sono responsabili dell'inserimento e delle dimissioni degli utenti, in quanto è loro il compito

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

di decretare se vi sono, o meno, le condizioni cliniche affinché lo stesso possa essere inserito o dimesso nelle Comunità.

Essi coordinano l'equipe terapeutica e ne conducono le relative riunioni, definendo, con essa, il Programma delle attività terapeutiche-riabilitative che, successivamente, verificano; si coordinano con i Responsabili Sanitari per la gestione dei progetti individuali; sono responsabili degli interventi terapeutici specialistici individuali o di gruppo rivolti sia agli utenti che alle loro famiglie.

I Direttori, inoltre, sono presenti nei momenti di verifica tra l'equipe inviante e gli operatori interni che si occupano degli utenti. Essi, tra l'altro, monitorano la cartella clinica elettronica e possono redigere relazioni e produrre materiale clinico. Si occupano anche dei piani di organizzazione quotidiana e settimanale delle attività comunitarie, affinché siano compatibili con i progetti individuali degli utenti.

Le persone a loro sottoposte sono gli operatori di riferimento (psicologi/psicoterapeuti, infermieri, operatori socio sanitari), che devono seguire le loro direttive e non hanno accesso diretto con gli invianti e le famiglie, in quanto, tali rapporti sono da essi filtrati, o tenuti per delega.

Il Responsabile Clinico Progetti Terapeutici Riabilitativi ricopre un ruolo di supervisore delle Comunità.

2.1.4 Responsabili Sanitari di Struttura/Comunità

I Responsabili Sanitari collaborano con il Responsabile Clinico Progetti Terapeutici Riabilitativi alla definizione del Progetto terapeutico-riabilitativo individuale di inserimento di ogni utente nella Comunità.

In relazione all'inserimento, ha contatti con la famiglia e con il referente ASL, per concordare, in primo luogo, i tempi del percorso graduale di avvicinamento della persona alla Struttura.

Hanno la responsabilità di tutta la parte sanitaria e clinica della Comunità e, quali psichiatri, si occupano sia della parte psichiatrica che di quella sanitaria generale.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Dal punto di vista psichiatrico, predispongono le terapie farmacologiche degli utenti (confrontandosi con gli operatori di riferimento e con il paziente stesso), ed il loro relativo controllo, nonché della parte sintomatologica di ogni caso clinico.

Effettuano colloqui con gli utenti, redigendo una relazione sullo stato psicopatologico di ognuno e si occupano, avendone il controllo, dei vari protocolli interni inerenti gli inserimenti, del piano terapeutico per l'assunzione dei farmaci, di eventuali gestioni incongrue della terapia.

Dal punto di vista gerarchico, da essi dipendono tutti gli operatori di ogni Comunità, compreso il personale dell'equipe clinica, con cui collaborano su ogni caso clinico, essendovi un'integrazione tra l'attività clinica e farmacologica, propria degli psichiatri, l'attività psicoterapeutica, che coinvolge l'operato degli operatori di riferimento (psicologi-psicoterapeuti) e l'attività assistenziale, ossia quella fornita dagli OSS e dagli infermieri.

I Responsabili Sanitari, periodicamente, hanno contatti con la famiglia degli utenti, nonché contatti con i referenti istituzionali della ASL, ai quali, due volte l'anno, mediante relazioni cliniche, devono comunicare lo stato della persona, le prestazioni erogate in suo favore, l'evoluzione clinica emergente dai dati della cartella clinica elettronica, da essi tenuta, ove vengono indicati i cambiamenti in positivo od in negativo del loro stato psico-fisico, crisi, eventuali modifiche della terapia farmacologica o la necessità di un ricovero in una struttura esterna (ospedale o clinica), essendo i Progetti Gnosis, attività con scopo riabilitativo, privi delle caratteristiche e proprietà tipiche di una clinica. A tal riguardo, i Responsabili Sanitari vengono immediatamente contattati dal personale delle Comunità, qualora, in caso di loro assenza, si dovessero verificare stati di crisi tali da richiedere modifica immediata della terapia somministrata.

2.1.5 Equipe medica nelle Strutture Gnosis

Fanno parte dell'equipe medica psicologi, infermieri ed operatori socio sanitari (OSS), come stabilito dalla Regione Lazio.

La composizione, avviene di concerto tra il Responsabile della Qualità, il Responsabile Clinico Progetti Terapeutico – Riabilitativi, ed i Direttori di struttura.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

2.1.6 Operatori di riferimento (psicologi/psicoterapeuti)

L'utente/paziente, una volta inserito nella Comunità, viene affidato ad un Operatore di riferimento (Psicologo/Psicoterapeuta) che ha il compito di attuare concretamente i singoli interventi terapeutico-riabilitativi e risocializzanti previsti dal progetto individuale. Ad ogni operatore di riferimento vengono affidati solitamente quattro-cinque utenti per la loro osservazione clinica. Essi si rapportano con il Coordinatore, il Direttore di Comunità e il Responsabile Sanitario per un confronto clinico sugli utenti, per pianificare l'organizzazione della Comunità, anche nella sua quotidianità e, si interfacciano con tutti i colleghi che hanno a che fare con l'utente stesso, per rivedere i suoi processi sull'area primaria, sull'area secondaria, nell'attività di socializzazione, nell'attività di laboratorio.

Sono previsti, con cadenza mensile, unitamente ai Direttori di Comunità, incontri con i familiari per rappresentare l'andamento del processo terapeutico clinico del proprio congiunto.

Dopo gli inserimenti, gli operatori di riferimento, come richiesto dalle ASL, redigono una relazione clinica con cadenza semestrale, annuale, o anche in tempi più ristretti. Per la stesura di tale relazione collaborano sempre con il Responsabile Sanitario e Direttori di Comunità, i quali ne controllano la effettiva corrispondenza alla realtà degli utenti.

2.1.7 Operatori Socio Sanitari (OSS)

Gli OSS, si occupano dell'accoglienza dell'utente/paziente al momento del suo inserimento, della sua assistenza primaria, essendone a stretto contatto, osservandolo nel quotidiano all'interno delle Comunità. Tra le loro mansioni non è prevista la somministrazione dei farmaci, che spetta, invece, agli infermieri. Essi si interfacciano con gli operatori di riferimento, a cui rappresentano il comportamento dell'utente in loro assenza, nonché con i Coordinatori delle Comunità, con il Direttore di Struttura, il Responsabile Sanitario, gli infermieri e con gli altri OSS.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

2.1.8 Infermieri

Gli infermieri hanno una funzione clinico-medica nei confronti degli utenti/pazienti. Eseguono iniezioni, medicazioni e somministrano la terapia farmacologica su ordine o istruzioni del Responsabile Sanitario, ossia dello psichiatra.

2.1.9 Coordinatori delle Comunità Gnosis

I Coordinatori delle Comunità Gnosis si occupano dei farmaci ed hanno funzioni di coordinamento di tutti gli aspetti sanitari e farmacologici, nonché quelli attinenti la gestione, manutenzione e cura degli spazi della Comunità, igiene, programma generale della Comunità, ad es.: organizzare feste, ecc..

2.1.10 Sistema di gestione per la qualità

Tutte le principali attività gestite da Gnosis Cooperativa Sociale Onlus rispettano un sistema di regole dettate dal Sistema di Qualità, per garantire il rispetto degli standard di qualità previsti.

L'ente ha conseguito la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 : 2015 migliorando sia la qualità dell'organizzazione aziendale che quella dei servizi resi agli utenti.

Al riguardo, sono previsti degli audit, eseguiti almeno una volta l'anno e condotti da un gruppo formato dal Responsabile della Qualità, il referente GQ, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (che verifica gli aspetti gestionali delle Comunità) e da un Operatore di riferimento per quanto riguarda gli aspetti clinici. Le risultanze dei controlli eseguiti con tali audit vengono, poi, riportati in appositi report, che, a loro volta, sono oggetto di controllo da parte del Certificatore di Qualità. L'audit del settore amministrativo viene, invece, sempre eseguito dall'ente accertatore.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

2.1.11 Sistema di gestione in materia di rifiuti

La Gnosis Cooperativa Sociale Onlus ha previsto ed attuato specifica procedura per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi prodotti, nonché per gli olii/grassi commestibili, affidato a ditta esterna con la quale ha stipulato apposita convenzione.

La ditta preposta al trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti, prima del servizio, compila il Formulario di identificazione dei rifiuti trasportati e la Cooperativa, attraverso l'ufficio amministrativo, si occupa della registrazione del carico e dello scarico nell'apposito registro.

2.1.12 Gestione dei sistemi informatici e sicurezza dei dati personali

Sono stati implementati i protocolli operativi aventi la finalità di proteggere gli strumenti elettronici e le banche dati aziendali, anche attraverso la nomina dell'Amministratore di Sistema per la gestione e manutenzione dei predetti strumenti e della rete (Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i. del 25.06.2009).

Tali protocolli sono in sinergia anche con le esigenze e le finalità di contenimento del rischio di commissione dei reati.

L'ente ha provveduto, inoltre, su base volontaria, alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (Art. 37 del Regolamento UE 2016/679).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

2.2 SCOPO E FINALITA' DEL MODELLO

GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus, sensibile all'esigenza di assicurare e garantire condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della propria immagine, dei propri soci, del personale e di chiunque intrattenga rapporti con la essa, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Scopo del Modello è costruire ed implementare, previa individuazione dei processi sensibili, un sistema strutturato ed organico di norme di comportamento, procedure ed attività di controllo che, ad integrazione del Codice Etico, dei sistemi di gestione e controllo adottati, consenta di prevenire il rischio di commissione di reato configurabile ai sensi del Decreto.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello è finalizzata non solo a consentire all'ente di beneficiare della limitazione di responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma a migliorare, allo stesso tempo, il suo sistema di controllo interno.

In particolare, mediante l'individuazione dei "processi sensibili" costituiti dalle attività maggiormente a "rischio di reato" e la loro conseguente regolamentazione, il Modello si propone le finalità di :

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo ai rischi collegati alle condotte illegali;
- diverso titolo, ecc.) che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse della GNOSIS, e la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di reati, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale;
- ribadire che "GNOSIS" non ammette comportamenti illeciti e sottolineare come tali comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi dell'ente, anche quando apparentemente quest'ultimo sembrerebbe poterne trarre vantaggio;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lqs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

- a informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Cooperativa (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto;
- dare evidenza dell'esistenza di una struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informativa interna ed esterna;
- nodo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

Il Modello della GNOSIS Coop. Sociale Onlus si basa sull'identificazione e aggiornamento delle aree a rischio, delle attività aziendali connesse e dei relativi processi ed è destinato a descrivere le modalità operative adottate e le responsabilità attribuite nella Cooperativa, che ritiene l'adozione di tale Modello un valido strumento di sensibilizzazione e informazione di tutti i dipendenti, collaboratori e altri soggetti interessati.

Le attività di analisi e i meccanismi di gestione del rischio, meglio approfonditi di seguito, sono stati elaborati e saranno integrati avendo riguardo alle peculiarità dell'Ente, al sistema di controllo interno già esistente, al settore di riferimento, alle aree e ai processi "sensibili", nonché alla cultura aziendale presente nella organizzazione. Il Modello, pertanto, è aderente alle peculiarità e alle caratteristiche strutturali della Cooperativa.

Preliminarmente, è stata eseguita un'analisi dei rischi per individuare le attività e i processi operativi nell'ambito dei quali potrebbe verificarsi la commissione degli illeciti rilevanti ai fini della responsabilità introdotta dal Decreto. E' stato anche elaborato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei presidi di prevenzione e delle misure organizzative stabilite.

Ai fini dell'efficacia del Modello è prevista una sua verifica periodica, che può condurre a eventuali modifiche laddove siano scoperte significative violazioni delle procedure e dei protocolli stabiliti, ovvero quando intervengono mutamenti nella struttura organizzativa e nell'attività operativa.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

L'adozione del Modello 231, come le successive modifiche ed integrazioni, avvengono con delibera del Consiglio di Amministrazione. Sarà poi compito dell'Organismo di Vigilanza procedere al controllo dell'adeguatezza ed idoneità dello stesso, della sua attuazione, diffusione e rispetto.

Con l'attuazione del Modello s'intende, quindi, attuare un sistema di prevenzione efficace tale da non poter essere raggirato se non fraudolentemente (art. 6 del Decreto 231/01).

Gli elementi fondamentali sviluppati dalla Coperativa nella definizione del Modello posso essere così riassunti :

- mappatura delle aree di attività a rischio reato e delle attività sensibili con esempi di possibili modalità di realizzazioni dei reati richiamati dal Decreto da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico;
- svolgimento di una attività di rilevazione delle aree che necessitano di interventi di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli e definizione delle azioni correttive;
- previsione di specifici controlli relativi alle aree a rischio reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, per fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire;
- nomina dell'Organismo di Vigilanza al quale attribuire specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione e sull'effettiva applicazione del Modello.
- attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello per garantire l'effettività dello stesso;
- svolgimento di una attività di informazione, sensibilizzazione, divulgazione e formazione sui contenuti del Modello;
- modalità per l'adozione del Modello nonché per le necessarie modifiche e/o integrazioni.

La prima versione del Modello è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa l'8 giugno 2001.

Successivamente si è proceduto ad effettuare una importante attività di aggiornamento al fine di :

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

- integrare i contenuti del Modello a seguito dei vari interventi legislativi che hanno introdotto nuove categorie di reato presupposto;
- riflettere in modo adeguato l'evoluzione del settore e degli assessti organizzativi della Cooperativa;
- accogliere gli orientamenti della giurisprudenza che si sono formati nel tempo in materia di responsabilità da reato degli enti.

La Cooperativa ottempera, inoltre, con l'adozione del proprio Modello e del Codice Etico, ai dettami della normativa regionale - applicabile agli enti in regime di accreditamento – in materia di adempimenti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lqs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, elaborato attraverso l'esame dei

2.3 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

prevenzione di comportamenti rilevanti per il Decreto 231.			
	Documenti e procedure in vigore all'interno della Cooperativa correlate al	la	
	Sistema disciplinare;		
	Codice Etico;		
	Parte Speciale;		
	Parte Generale;		
do	ocumenti forniti e le interviste eseguite, è composto da:		

La Parte Generale comprende una breve descrizione della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, dei reati presupposto ivi previsti, del sistema sanzionatorio, dell'Organismo di Vigilanza, dell'assetto organizzativo ed attività svolte dalla Cooperativa.

La Parte Speciale è suddivisa in Sezioni per ognuna delle diverse fattispecie di reato presupposto previste dalla normativa, nonché della relativa analisi dei rischi e misure di comportamento e prevenzione.

Gli allegati, che costituiscono parte integrante del Modello, sono:

- Codice Etico e di comportamento;
- · Organigramma aziendale;
- Documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- Protocolli delle procedure che regolamentano le attività a rischio reato ex D. lgs.
 231/2001;
- Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whisleblowing");
- Protocollo aziendale per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19.

Il presente Modello è costruito, pertanto, su due fasi fondamentali che possono essere così schematizzate :

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

- una prima fase consiste nell'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- una seconda fase che consiste nella progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'Ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

La riduzione del rischio comporta il dovere di intervenire su due fattori determinanti :

- 1) la probabilità di accadimento dell'evento;
- 2) l'impatto dell'evento stesso.

Per operare efficacemente, il sistema delineato non può ridursi a un'attività saltuaria, ma deve tradursi in un processo continuo da reiterare con particolare attenzione ai momenti di cambiamento aziendale.

E' da tener presente che, in assenza di una previa determinazione del "rischio accettabile", la quantità e qualità di controlli preventivi istituibili è virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale e, pertanto, riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato 231 la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del Modello Organizzativo quale esimente espressa dal Decreto ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, comma 1, lett. c), «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»).

La realizzazione di un sistema di gestione del rischio deve muovere dal presupposto che i reati possano comunque essere commessi anche una volta attuato il Modello. Laddove si tratti di reati dolosi, il Modello e le relative misure devono cioè essere tali che l'agente non solo dovrà "volere" l'evento reato (es. corrompere un pubblico funzionario) ma potrà

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lqs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente (es. attraverso artifizi e/o raggiri) le indicazioni dell'Ente. L'insieme di misure che l'agente, se vuol delinquere, sarà costretto a "forzare", è realizzato in relazione alle specifiche attività dell'Ente considerate a rischio ed ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

2.4 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nella predisposizione del Modello la Gnosis ha tenuto conto del proprio sistema di controllo interno per verificarne la capacità di prevenire i reati previsti dal Decreto relativamente alle aree-processi identificate a rischio, nonché dei principi etico-sociali cui l'Ente si attiene nello svolgimento delle proprie attività. Si è tenuto anche conto sia della storia della Cooperativa, cioè delle sue vicende passate, sia di altri soggetti operanti nel medesimo settore, con riguardo agli eventuali illeciti da questi commessi.

Il sistema di controlli preventivi già esistente si completa con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, o con una sua costruzione quando l'Ente ne sia sprovvisto in quanto dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile", secondo la definizione esposta in premessa.

L'ente distingue tre livelli di controllo interno:

- 1. Controlli di primo livello, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, che si realizzano attraverso verifiche sia da parte di chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione;
- 2. Controlli di secondo livello, o controllo sulla gestione dei rischi, relativi alla gestione dei rischi in senso ampio, per la valutazione, gestione e controllo dei rischi legati all'operatività, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali. Funzioni /direzioni aziendali che curano tale attività sono ad esempio quelle coinvolte nelle attività di risk management, controllo della qualità, gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3. Controlli di terzo livello, finalizzati alla valutazione e verifica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Il sistema di controllo interno è orientato a garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità.

Il sistema di controllo interno è basato sui seguenti elementi :

- Integrità e valori che ispirano l'agire quotidiano dell'intero Ente;
- Sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione dei poteri e delle responsabilità;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

- Attenzione alle competenze del personale;
- Identificazione, valutazione e gestione dei rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- Definizione di procedure aziendali che esplicitano i controlli posti a presidio dei rischi;
- * Sistemi informativi idonei a supportare i processi aziendali;
- Processi di comunicazione interna e formazione del personale;
- Sistemi di monitoraggio a integrazione dei controlli di linea.

Con riferimento all'area clinico-assistenziale il Personale è responsabile della corretta applicazione dei principi comportamentali e di controllo riferiti ai propri atti. Con riferimento a tirocinanti, il Personale assume un ruolo di supervisione e garanzia sull'adeguatezza dei comportamenti rispetto a quanto previsto dal Modello.

Linee Guida di Confindustria

Secondo le Linee Guida di Confindustria, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui :

ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;

nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;

documentazione dei controlli : il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs, 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 – GENNAIO 2021 – PARTE GENERALE

2.5 SISTEMA DI DELEGHE E POTERI DI FIRMA

Nella costruzione del Modello, l'Ente è impegnato ad assumere, mantenere e comunicare un sistema di deleghe aziendali e poteri di firma che devono rispettare i seguenti requisiti :

- 1) la delega deve essere formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
- 2) devono essere indicati con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;
- 3) devono essere previste limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;
- 4) devono essere contemplate soluzioni dirette a consentire un controllo sull'esercizio dei poteri delegati;
- 5) deve essere prevista l'applicazione di sanzioni in caso di violazione dei poteri delegati;
- 6) la delega deve essere formata rispettando il principio di segregazione delle funzioni e dei ruoli;
- 7) deve essere coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicate dall'Ente.

Tale sistema di deleghe e procure deve essere periodicamente aggiornato e documentato al fine di rendere agevole la sua eventuale ricostruzione a posteriori.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lqs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

2.6 DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel presente Modello sono vincolanti per coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo nell'Ente, soci, dipendenti e collaboratori, nonché coloro che, pur non appartenendo all'Ente, operano su mandato di questo o sono legati contrattualmente allo stesso, tutti insieme di seguito "Destinatari".

Di conseguenza, sono destinatari del Modello:

- i componenti degli organi sociali;
- a i dipendenti e i collaboratori;
- i fornitori, consulenti altriu eventuali partners e controparti contrattuali.

L'osservanza del Modello, in definitiva, s'impone non solo a coloro che sono legati all'Ente da un rapporto di lavoro dipendente ma anche ai soggetti che agiscono sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali di questo. L'individuazione dei destinatari influisce anche sulle

attività di formazione e diffusione del Modello, il cui scopo è anche quello di dare vita ad una vera e propria "cultura 231".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Cooperativa.

"GNOSIS" condanna qualsiasi comportamento difforme non solo alla legge, ma anche e soprattutto, per quel che qui importa, difforme al Modello e al Codice Etico; ciò pure laddove il comportamento illecito sia stato realizzato nell'interesse della Cooperativa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

2.7 IL CODICE ETICO

L'Ente, determinato ad improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità e dei valori fondanti, ha adottato il Codice Etico, che sancisce una serie di regole di deontologia aziendale che vengono riconosciute come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei Destinatari, siano essi interno o esterni.

Il Codice Etico adottato esprime valori e principi idonei a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto 231, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendone parte integrante.

Pertanto, l' inosservanza del Codice Etico da parte dei Destinatari del Modello potrà essere oggetto di provvedimenti disciplinari e/o del ricorso alle clausole contrattuali di tutela dell'Ente.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

2.8 REGOLE PER L'APPROVAZIONE DEL MODELLO

Ai fini della predisposizione del presente Modello si è, dunque, proceduto :

- ad identificare le attività cosiddette *sensibili*, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale. L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti;
- a disegnare e implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto;
- a definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato alla decisione.

I momenti fondamentali del Modello sono, pertanto:

- ▶ la mappatura delle attività a rischio della Cooperativa, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- ▶ la predisposizione di adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- ▶ la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- ▶ la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ▶ l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ▶ la realizzazione di un Codice Etico.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 – GENNAIO 2021 – PARTE GENERALE

Il Modello, fermo restando le finalità peculiari descritte precedentemente e relative alla valenza esimente prevista dal Decreto, si inserisce nel più ampio sistema di controllo già in essere ed adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi. In particolare, con riferimento alle aree di attività cosiddette *sensibili*, la Cooperativa ha individuato i seguenti principi cardine del proprio Modello, che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle sue decisioni e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- nessuna operazione significativa può essere intrapresa senza autorizzazione;
- a esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- a adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

Il sistema disciplinare e sanzionatorio previsto si applica anche, a tutela dei "segnalanti" di illeciti e irregolarità, con riguardo al nuovo istituto del "whistleblowing" e a chi con dolo o colpa grave abbia effettuato segnalazioni che si rivelano infondate.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti :

- Comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico;
- del Codice Etico tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Azienda in quanto preordinata in modo unico a commettere un reato (violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del modello e delle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso e del Codice Etico; redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione alterata o non veritiera; agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del Modello e/o del Codice Etico; agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del Modello e/o del Codice Etico e della redazione da parte di altri di documentazione alterata o non veritiera; rifiuto di fornire le informazioni e la documentazione dagli organi e dalle strutture di controllo, tra cui l'Organismo di Vigilanza; assenza non giustificata ai corsi di formazione in materia di responsabilità amministrativa ex D. Lgs.231/2001; effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate all'Organismo di Vigilanza rese al solo scopo di screditare il segnalato; atti di discriminazione diretta o indiretta nei confronti del segnalante.).

Il Modello, il Codice etico ed il sistema disciplinare sono stati pubblicizzati e messi a disposizione di tutti il personale, anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

2.9.2 Soggetti destinatari

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare gli amministratori, i soci, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, dell'Ente o, più in generale, tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali, comunque denominati, con la Gnosis.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare che vengano adottate tutte le misure affinché i soggetti, su indicati, siano adeguatamente informati del presente sistema disciplinare e sanzionatorio, sin dal sorgere del rapporto di lavoro con l'ente.

2.9.3 Rinvio alla Parte Speciale

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili si rinvia alla Parte Speciale del presente Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

2.10 INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte del Personale e degli altri Destinatari è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso.

Il personale, ad ogni livello, deve essere consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello. E' pertanto prevista la divulgazione delle regole di condotta del Modello mediante una specifica attività di formazione e di aggiornamento del personale.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria e il controllo sulla presenza è demandato all'Organismo di Vigilanza, che svolge altresì un controllo circa la validità e completezza dei corsi di formazione.

GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus divulga il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati. Il presente Modello 231, nonché il Codice Etico ed il sistema disciplinare, sono diffusi all'interno e all'esterno della Cooperativa secondo le seguenti modalità:

- 🗅 consegna di copia elettronica a tutti i componenti, membri ed operatori della Cooperativa;
- □ messa a disposizione di una copia presso la sede della Cooperativa;
- n pubblicazione sul sito web;
- 🗆 inoltro di nota informativa ai fornitori, consulenti e altri terzi.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

REVISIONE N. 03 - GENNAIO 2021 - PARTE GENERALE

2.11 VERIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

2.11.1 Verifiche periodiche del Modello

L'efficacia del Modello è garantita dalla costante attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica delle parti che lo costituiscono.

Il potere di aggiornare il Modello compete al Consiglio di Amministrazione.

Il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza:

□ quando siano intervenute violazioni ed elusione delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia ai fini della prevenzione dei reati;

🗆 quando siano intervenute significate modificazioni dell'assetto interno e/o delle modalità di svolgimento delle attività;

🗖 quando siano intervenute modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali.

Le verifiche sul Modello sono svolte, periodicamente, effettuando specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio.

I soggetti preposti alla gestione dell'Ente coinvolti nelle verifiche, devono tenere obbligatoriamente a disposizione dell'OdV ogni informazione utile da questi richiesta.

2.11.2 Processo di aggiornamento del Modello

- 1. L'Organismo di Vigilanza ravvisa la necessità di provvedere all'aggiornamento del Modello, in autonomia o su indicazione delle altre funzioni aziendali.
- 2. Evidenziata tale necessità l'Organismo di Vigilanza provvede a darne notizia al Consiglio di Amministrazione.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione valuta le necessità di aggiornamento e provvede all'adeguamento del Modello, eventualmente avvalendosi di Personale esterno qualificato.
- 4. Il Modello e il suo adeguamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, che lo rende così vigente.